SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1176)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — È attualmente all'esame della 10ª Commissione permanente (Industria) del Senato, in sede deliberante, un disegno di legge finalizzato all'attuazione normativa ed organizzativa di una serie di direttive CEE in materia di strumenti di misura.

Tale disegno di legge è stato elaborato da apposita Sottocommissione nominata in seno alla 10ª Commissione (Industria), unificando i disegni di legge d'iniziativa governativa nn. 170 e 171, in dipendenza della loro strettissima connessione funzionale.

L'urgenza di dar corso alla normativa prevista dal cennato disegno di legge, già presente al momento in cui è stato presentato al Parlamento, è divenuta pressante a seguito della causa instaurata, nell'agosto del 1977, dalla Commissione CEE, presso l'Alta Corte di giustizia delle Comunità europee, contro lo Stato italiano, per la mancata attuazione, nei termini, delle direttive di cui si è detto.

Le iniziative intraprese dall'Amministrazione per accelerare al massimo i lavori parlamentari non hanno portato a tutt'oggi neppure all'approvazione del disegno di legge presso un ramo del Parlamento.

Poichè risulta che la definizione della predetta causa comunitaria — il cui esito non può che essere di condanna per lo Stato italiano — si presenta ormai a scadenza immediata, sussistono le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza per il ricorso allo strumento del decreto-legge: unico mezzo che consenta nel brevissimo termine l'attuazione delle direttive e con ciò l'estinzione della causa *de quo* per l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

È stato quindi adottato l'unito decreto-legge nel quale, tenuto conto dell'approfondimento operato sui testi governativi in sede di esame da parte del Senato, si è ritenuto più razionale ed opportuno riprodurre integralmente il testo elaborato dalla predetta Sottocommissione e già esaminato dalla 10ª Commissione (Industria) nella seduta dell'11 gennaio 1978.

Di conseguenza, per l'illustrazione del decreto-legge, si rinvia alla relazione che accompagna il testo parlamentare unificato, che si riporta di seguito integralmente.

« 1. — Il Consiglio CEE dei Ministri ha adottato in data 26 luglio 1971 la direttiva n. 71/316/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico. In date successive sono state adottate, nel campo della metrologia legale, dallo stesso Consiglio CEE, ben 11 altre direttive relative a specifiche categorie di strumenti di misura o a particolari controlli metrologici, nonchè un Regolamento concernente i cronotachigrafi.

Due dei detti provvedimenti comunitari sono stati già recepiti (legge 19 agosto 1976, n. 614, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio CEE n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti misura); per il regolamento sui cronotachigrafi è all'esame del Senato il disegno di legge n. 558; per il recepimento normativo delle restanti 10 direttive e per l'attuazione organizzativa dell'intero gruppo il Governo aveva presentato altri due disegni di legge (atti del Senato nn. 170 e 171).

La 10ª Commissione permanente del Senato in sede di esame ha deciso, in considerazione della omogeneità della materia, di

unificare i predetti due disegni di legge nn. 170 e 171 dando luogo al presente documento, che peraltro provvede al recepimento di altre 4 direttive adottate in sede comunitaria in epoca recente.

L'attuale testo è finalizzato ad operare da una parte il recepimento formale delle varie prescrizioni comunitarie, dall'altra l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Amministrazione in conseguenza della dilatazione degli attuali compiti connessi al recepimento delle direttive CEE.

Nell'adeguamento predetto, ed in particolare nell'articolazione delle carriere, non si è potuto non tenere conto delle corrispondenti carriere dei servizi di metrologia degli altri Stati membri della CEE, apportando peraltro talune modifiche, ritenute indispensabili per una maggiore flessibilità dell'Amministrazione metrica.

2. — Attuazione normativa delle direttive comunitarie.

La direttiva n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (direttiva quadro), adottata dal Consiglio della CEE, in applicazione dell'articolo 100 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e le direttive particolari rivolte a disciplinare le numerose categorie di strumenti di misura impiegati nei rapporti commerciali, sono dirette a eliminare gli attuali ostacoli derivanti dalla diversità delle normative esistenti, attraverso una opportuna armonizzazione delle normative stesse.

Peraltro, nel corso dei lavori di elaborazione delle direttive in parola, iniziatisi nell'anno 1962, è risultata l'impossibilità di addivenire a una armonizzazione totale delle rispettive legislazioni in materia di metrologia legale e pertanto la disciplina contenuta nelle direttive di cui si propone il recepimento col presente disegno di legge, ha carattere « opzionale », con le sole eccezioni delle « unità di misura » e dei « titoli alcolometrici » per i quali le direttive hanno carattere di armonizzazione totale.

Il suindicato carattere di opzionalità della disciplina CEE, non va inteso, difatti, come una scelta dello Stato tra la normativa nazionale e quella comunitaria, ma come una coesistenza delle due normative con la possibilità per il privato di avvalersi, a sua scelta, dell'una o dell'altra. Inoltre, ferme restando le disposizioni oggi in vigore in materia di strumenti fabbricati ed impiegati nel territorio nazionale, occorrerà usare identico trattamento per tutti gli strumenti provenienti da altri Stati membri, qualora ne sia stata accertata nel Paese di provenienza la conformità alle prescrizioni delle direttive CEE.

Alle suddette ultime prescrizioni, inoltre, dovranno essere resi conformi tutti gli strumenti fabbricati in Italia e destinati alla esportazione nell'area del MEC, od anche verso gli Stati terzi, ove questi — come è facilmente presumibile — ne facciano espressa richiesta.

In sostanza, le direttive adottate dal Consiglio della CEE impongono agli Stati membri una duplice serie di diritti e di doveri.

In particolare:

a) il diritto di ogni Stato membro di ottenere, entro 18 mesi dalla notifica di ciascuna direttiva, la libera immissione, commercializzazione e utilizzazione, presso tutti gli Stati membri, degli strumenti fabbricati nello Stato medesimo, senza alcuna particolare condizione o vincolo, oltre quello di conformità alle norme CEE. A tale diritto corrisponde perciò il dovere di ogni altro Paese della Comunità di abrogare, entro i termini suindicati, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, che, allo stato, impediscono, limitano o condizionano la suindicata libera immissione degli strumenti di misura sul proprio mercato e, per contro, di promuovere tutte le indispensabili iniziative atte a consentirne la regolare effettuazione;

b) il diritto di ogni operatore economico (fabbricanti, commercianti e consumatori) di ottenere, da parte dello Stato in cui risiede e, per esso, da parte del servizio specificamente competente (nella fattispecie, dall'Amministrazione metrica e del saggio

dei metalli preziosi, dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), la prestazione di tutta la serie di adempimenti atti a garantire — mediante l'apposito marchio — la conformità alle norme comunitarie, degli strumenti di tipo CEE destinati al territorio nazionale o alla esportazione nell'ambito del MEC e degli Stati terzi.

A tale diritto corrisponde il dovere di ogni Paese della Comunità di assicurare l'organizzazione, le strutture e gli strumenti di controllo idonei a dare la concreta attuazione alle prescrizioni comunitarie, senza di che risulterebbe vanificato l'interesse delle categorie professionali operanti nel settore in questione (artigiani, piccole e medie industrie) di avvalersi, specialmente per le proprie esportazioni, dei vantaggi e delle facilitazioni connessi con l'applicazione, ai propri prodotti, del marchio CEE, laddove si consideri che tale marchio è indispensabile ai fini della immissione nell'ambito dei Paesi del MEC ed è parimenti determinante nei confronti delle esportazioni verso gli Stati terzi, stante l'alta qualificazione che esso conferisce ai prodotti che ne sono muniti. Detto interesse, in particolare, è fortemente sentito da talune categorie (fabbricanti di bilance automatiche, di strumenti per pesare a funzionamento ottico-meccanico, elettromeccanico ed elettronico di misuratori di carburanti e di altri liquidi, di contatori del gas, di contatori d'acqua, di contatori dell'energia elettrica, di autobotti chilolitriche, di termometri, ecc.) che, fino ad epoca recente hanno goduto di una florida corrente di esportazione e che ora sono in crisi a causa di eventi contingenti.

A conclusione di quanto più sopra premesso è utile precisare che, col presente disegno di legge, si dà attuazione normativa ed organizzativa alla direttiva quadro e a direttive particolari adottate successivamente dal Consiglio della CEE per le norme per le quali è necessario il ricorso allo strumento legislativo, lasciando le altre disposizioni al regolamento di applicazione della legge (vedi articoli 17 e 24) o ai decreti ministeriali di cui all'articolo 5. A quest'ultima forma di provvedimento si farà inoltre ricorso per il recepimento delle future direttive CEE quando le relative disposizioni non richiedono la legge.

Le direttive cui si dà attuazione sono le seguenti:

1) direttiva del Consiglio n. 71/316/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni ed ai metodi di controllo metrologico (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 202 del 6 settembre 1971);

2) direttiva del Consiglio n. 71/317/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 202 del 6 settembre 1971);

3) direttiva del Consiglio n. 71/318/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, numero L 202 del 6 settembre 1971);

4) direttiva del Consiglio n. 71/319/CEE del 26 luglio 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 202 del 6 settembre 1971);

5) direttiva del Consiglio n. 71/347/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

6) direttiva del Consiglio n. 71/348/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

7) direttiva del Consiglio n. 71/349/CEE del 12 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla stazzatura delle cisterne di natanti (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 239 del 25 ottobre 1971);

8) direttiva del Consiglio n. 71/354/CEE del 18 ottobre 1971, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 14° anno, n. L 243 del 29 ottobre 1971);

9) direttiva del Consiglio n. 73/360/CEE del 19 novembre 1973, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 16° anno, n. L 335 del 5 dicembre 1973);

10) direttiva del Consiglio n. 73/362/CEE del 19 novembre 1973, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 16° anno, n. L 335 del 5 dicembre 1973);

11) direttiva del Consiglio n. 76/764/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

12) direttiva del Consiglio n. 76/765/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di alcolometri e densimetri per alcole (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

13) direttiva del Consiglio n. 76/766/CEE del 27 luglio 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

14) direttiva del Consiglio n. 76/770/CEE del 27 luglio 1976, che modifica la direttiva n. 71/354/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 19° anno, n. L 262 del 27 settembre 1976);

15) direttiva del Consiglio n. 77/95/CEE del 21 dicembre 1976, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai tassametri (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, 20° anno, n. L 26 del 31 gennaio 1977).

3. — Adeguamento delle strutture organizzative dell'Amministrazione metrica ai compiti connessi col recepimento delle direttive comunitarie.

Per quanto attiene gli strumenti di controllo (mezzi tecnici, personale, ecc.) idonei a dare concreta attuazione alle prescrizioni comunitarie, si è tenuto conto della vasta serie di oneri specifici che deriveranno alla Amministrazione metrica per l'applicazione delle direttive CEE in materia metrologica. Le dette direttive dilatano a dismisura gli attuali compiti degli uffici metrici, innovano la prassi e la metodologia per la « approvazione di modello » dei vari tipi di strumenti metrici e per i successivi controlli metrologici su ogni singolo strumento; estendono il campo di applicazione della metrologia legale a categorie di strumenti finora non contemplate dalla nostra legislazione (strumenti per il peso ettolitrico dei cereali; strumenti destinati alla esportazione; bottiglie e recipienti-misura); comportano adempimenti del tutto nuovi, quali la stazzatura delle cisterne montate su natanti, il controllo quantitativo dei prodotti preconfezionati, il controllo di dispositivi complementari per misuratori di carburanti, la verificazione degli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafi).

Particolare rilevanza va poi attribuita al « bollo CEE » che le predette direttive introducono. Tale bollo viene apposto a cura dei singoli servizi nazionali sugli strumenti rispondenti ai canoni comunitari e costituisce una sorta di passaporto per la libera circolazione ed il riconoscimento legale all'interno della Comunità. Siffatto riconoscimento presuppone, però, a garanzia dell'uniforme

applicazione delle norme comunitarie, l'indispensabile allineamento degli stessi servizi nazionali su livelli funzionali e professionali omogenei, livelli che negli altri Stati della CEE si presentano, a differenza di quanto avviene in Italia, con uno *standard* perfettamente adeguato alle esigenze attuali.

Può essere utile a questo riguardo un cenno di confronto con le strutture del servizio francese, cioè di quello del Paese che nell'ambito comunitario più si avvicina al nostro per gli aspetti socio-economici che interessano il settore in esame. Il servizio francese, sotto il più semplice aspetto numerico del personale, può contare su 13,2 impiegati per milione di abitanti, contro i 6,8 del servizio italiano attuale, che saranno portati complessivamente a 12,4 con i nuovi organici proposti. A rendere più eloquente il divario tra le cifre rispecchianti le due situazioni, si consideri anche che la fabbricazione metrica francese è inferiore alla nostra, che il sistema distributivo italiano è assai più dispersivo (807.000 punti di vendita a posto fisso in Italia contro 550.000 in Francia) e che infine il servizio metrico italiano cura anche il controllo sulla produzione e commercializzazione dei metalli preziosi, che in Francia è affidato ad altro servizio di Stato.

La necessità del cennato allineamento si presenta peraltro, in modo parimenti sostanziale, per motivi di politica industriale in quanto il bollo CEE verrà inevitabilmente a configurarsi, per l'esportazione verso i Paesi terzi, come un « marchio di qualità » la cui validità sarà strettamente collegata al livello qualitativo dei vari servizi nazionali individuati da una speciale sigla.

Premesso quanto sopra, va rilevato che i fini istituzionali dell'Amministrazione metrica sono essenzialmente rivolti a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico *inter partes*, attraverso l'esattezza della « misura » ad ogni livello e nella sua più vasta accezione. È appena da ricordare che in ogni processo industriale, in ogni scambio commerciale, in ogni determinazione quantitativa collegata a scopi fiscali, o più in generale in ogni attività economica privata o pubblica, si manifesta, a monte, l'esigenza di operazioni metrologiche. E la validità di tali operazioni implica l'esistenza di una efficiente organizzazione pubblica che possa garantire — attraverso una catena che va dalla conservazione dei prototipi nazionali delle unità di misura alle comparazioni tecniche e scientifiche nei vari settori della metrologia, dallo studio delle normative specifiche di ogni singolo settore al coordinamento dell'azione tecnico-amministrativa degli uffici periferici chiamati ad applicarle, fino ai più capillari controlli compiuti in sede di sorveglianza — che possa garantire, dunque, l'esattezza degli strumenti che concretamente intervengono nelle misurazioni.

La predetta organizzazione trovasi attualmente in uno stato di disfunzione tale da legalizzare misure e strumenti che in realtà « legali » non sono, in quanto le verificazioni ed i controlli si traducono in puri atti formali che non possono accertare nè il regolare funzionamento, nè il corretto impiego degli strumenti medesimi, con le ovvie pesanti conseguenze che ne derivano, a danno soprattutto dei consumatori.

Il perchè dell'attuale generale disfunzione è presto detto: esso risiede nel fatto che le strutture, i mezzi tecnici e — soprattutto — il personale dell'Amministrazione metrica sono tuttora sostanzialmente quelli previsti dal testo unico del 1890, mentre i servizi di istituto (strettamente agganciati a settori tecnico-commerciali la cui evoluzione ha seguìto quella generale di un Paese che, nell'arco di tempo considerato, si è trasformato da agricolo in industriale) hanno subìto un rilevantissimo salto qualitativo e quantitativo.

Per l'aspetto quantitativo basterà citare i dati relativi agli strumenti verificati e legalizzati in sede di fabbricazione, che sono quadruplicati, passando da una produzione annua di poco più di 1.400.000 agli inizi del secolo ad una di oltre 6.000.000 negli anni settanta, e i dati relativi al numero degli utenti metrici, che sono più che raddoppiati, passando da circa 1.000.000, in un biennio all'inizio del secolo, a oltre 2.400.000, nel primo biennio degli anni settanta.

Dal punto di vista qualitativo, si può brevemente accennare alla enorme dilatazione del circuito economico e commerciale; ai moderni processi tecnologici introdotti anche nel settore dei metalli preziosi; all'impiego ormai generalizzato di intere categorie di strumenti che all'epoca del testo unico non esistevano ancora, come i misuratori di tipo più recente, quali i misuratori di fluidi ad alta pressione e ad alta erogazione, le bilance elettroniche peso-prezzo a sistema analogico e digitale, eccetera. Questo salto di livello si riflette non solo nella maggiore complessità dei controlli tecnici da effettuare, ma anche e più ancora in una ben più vasta sfera di responsabilità di carattere amministrativo, derivante dalla crescente diversificazione delle aziende che si trovano ad avere rapporti con l'Amministrazione metrica; tale continua evoluzione comporta infatti difficoltà sempre nuove nella interpretazione e nell'applicazione della normativa esistente, con conseguente aumento del contenzioso.

Sono poi ancora da rilevare i rapporti che l'Amministrazione metrica deve mantenere con organizzazioni scientifiche e tecniche di elevato livello, sia in sede nazionale che internazionale, operanti nel campo della metrologia e della normalizzazione, la cui attività ha avuto inizio, o comunque sviluppo, in epoca recente (CNR; ISO; Organizzazione internazionale di metrologia legale; Gruppi di lavoro CEE, UNI, CEI, ecc.).

4. — Nuove tariffe metrologiche.

Il disegno di legge propone, inoltre, una appropriata revisione delle tariffe metrologiche sulla base di un più realistico rapporto tra costi dei servizi e diritti percepiti (le misure attuali risalgono al 1954).

Passando all'articolazione del disegno di legge, se ne espongono, più in particolare, i seguenti concetti essenziali.

TITOLO I - *Princìpi generali* (articoli 1, 2 e 3)

Vengono apportate talune modifiche, abrogazioni e sostituzioni agli articoli 1, 2, 3, 5 e 9 del vigente testo unico, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Vi si presenta, tra l'altro una nuova tabella *A*, relativa alle nuove unità di misura legali ed ai loro multipli e sottomultipli, in sostituzione della preesistente.

Detta tabella riproduce integralmente le norme dettate, in materia di unità legali e di modalità di impiego delle stesse, dalle direttive n. 71/354/CEE e n. 76/770/CEE adottate dal Consiglio CEE rispettivamente il 18 ottobre 1971 e il 27 luglio 1976, entrambe aventi il carattere di provvedimento di ammissione totale.

(Articolo 4). — Viene istituita una nuova forma di controllo degli strumenti di misura, denominata « controllo CEE ». Detto controllo si affianca e coesiste con piena equipollenza di validità ai controlli metrici (verificazione prima e verificazione periodica) previsti dal vigente testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relativa regolamentazione.

TITOLO II - *Controllo CEE* (articoli da 5 a 7)

Vengono stabilite le norme relative al controllo CEE che si esplica attraverso la « approvazione CEE del modello » e cioè la omologazione dei nuovi prototipi di strumenti metrici e la « verifica prima CEE ».

Il controllo CEE non si estende alla verificazione periodica degli strumenti le cui norme nazionali restano pertanto immutate e valide in tutti i casi, per quanto concerne l'impiego degli strumenti stessi.

Per la regolamentazione tecnica e per le disposizioni amministrative che dovranno discendere dalle norme di cui al titolo I, si è ritenuto di proporre ricorso al decreto ministeriale di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di renderne più snella e più rapida l'emanazione e l'applicazione.

Con l'articolo 5 in particolare, si demanda ai predetti provvedimenti la precisazione dei casi in cui la normativa ivi prevista possa e debba essere estesa, in tutto o in parte, anche agli strumenti della stessa categoria realizzati secondo le prescrizioni nazionali.

TITOLO III - *Approvazione CEE del modello* (articoli da 8 a 15)

Sono ivi trattate le modalità di effettuazione delle operazioni di « approvazione CEE del modello ». I relativi articoli ripro-

ducono essenzialmente le disposizioni previste dal corrispondente capitolo della direttiva quadro.

Dette operazioni non sono previste in maniera formale dalla vigente legislazione nazionale; peraltro esistono, in pratica, disposizioni regolamentari (articoli 6 e 7) del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226) dirette ad ammettere alla verificazione metrica nuovi tipi di strumenti non previsti dal regolamento stesso.

Per tale ragione talune disposizioni relative all'approvazione del modello saranno rese valide anche per le suaccennate operazioni previste dalla regolamentazione nazionale. Analogo criterio è previsto per talune prescrizioni relative alla verificazione prima CEE.

Una particolare menzione merita il disposto dell'articolo 14, che contempla le ipotesi di revoca dell'approvazione CEE del modello e gli obblighi che ne conseguono nei confronti degli altri Stati membri.

TITOLO IV - *Verificazione prima CEE* (articoli da 16 a 20)

Tratta della verifica prima CEE, il cui scopo e le cui modalità di effettuazione sono analoghi a quelli perseguiti dalla corrispondente normativa nazionale, fatta salva la diversità delle disposizioni di natura tecnica da osservare rispettivamente nei due casi.

L'articolo 16, terzo comma, contiene una norma fortemente innovatrice, riprodotta dalla analoga disposizione di cui all'articolo 13 della direttiva quadro; è concesso cioè allo Stato di delegare ad altri enti od istituti, sotto il proprio diretto controllo e sotto la sua responsabilità, talune operazioni concernenti la verifica prima CEE e l'apposizione dei relativi marchi CEE.

Detta facoltà potrà essere convenientemente usata per il controllo di talune categorie di strumenti non contemplate attualmente dalla vigente legislazione e per i quali l'Amministrazione metrica non è ancora convenientemente attrezzata quali, ad esempio, la taratura dei serbatoi montati su natanti, la verifica dei termometri, dei contatori elettrici, eccetera.

Gli articoli 18 e 19, in particolare, stabiliscono la piena equivalenza di effetti del marchio CEE e dei bolli nazionali e, per quanto attiene alle modalità di impiego degli strumenti legalizzati col marchio CEE precisano quali debbano essere gli adempimenti che competono agli utilizzatori di tali strumenti ai fini della presentazione di essi alla verificazione periodica.

TITOLO V - *Controllo degli strumenti in servizio* (articolo 21)

Viene ivi precisato il concetto di strumento metrico « in servizio » e si stabiliscono, in merito alla detenzione ed all'uso degli stessi, talune prescrizioni, in armonia di norme analoghe, già previste dal vigente testo unico.

TITOLO VI - *Peso ettolitrico CEE* (articolo 22) *e titoli alcolometrici* (articoli 23 e 24)

(Articolo 22). — La definizione del peso ettolitrico dei cereali, le modalità di controllo di tale caratteristica dei cereali stessi, gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'apposita direttiva CEE sulla effettuazione di operazioni di commercio internazionale degli stessi, l'obbligo dell'approvazione di modello e della verificazione prima degli strumenti destinati alla misurazione del peso ettolitrico, formano oggetto di questo articolo.

Considerato che la legislazione vigente non contempla finora in merito alcuna disciplina, si è ravvisata la necessità e la convenienza di conferire alle norme comunitarie il valore di armonizzazione totale, estendendone l'applicazione e gli obblighi.

(Articoli 23 e 24). — In applicazione della direttiva del Consiglio CEE del 27 luglio 1976, n. 76/766/CEE in materia di tavole alcolometriche viene stabilita la maniera di esprimere i titoli alcolometrici e viene fissato il termine ultimo per l'uso di titoli non conformi a quelli legali.

TITOLO VII - *Sanzioni* (articolo 25)

Sono stabilite le sanzioni da applicare ai contravventori alle norme della presente legge.

TITOLO VIII - *Diritti erariali* (articoli da 26 a 29)

(Articoli 26 e 27). — Recano norme relative al pagamento dei diritti dovuti per l'ammissione di nuovi tipi di strumenti alla verificazione metrica e per l'approvazione CEE del modello.

È previsto, in particolare, un testo sostitutivo dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modifiche. Con esso l'ammontare del diritto di ammissione di nuovi strumenti è elevato a lire 40.000 ed è integrato col pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'istruttoria tecnica, nella misura di lire 5.000 orarie, nonchè col rimborso delle spese di pubblicazione del provvedimento.

Lo stesso trattamento è previsto per l'approvazione CEE del modello (vedi articolo 27).

L'aumento di tassazione di cui sopra è motivato dalla duplice necessità di conferire un minimo di copertura al costo delle operazioni e di adeguarne la misura, seppure in proporzioni assai limitate, a quella degli altri Stati membri, presso taluno dei quali raggiunge il livello di due milioni di lire, ed oltre.

(Articolo 28). — La revisione dei diritti di verificazione prima e periodica è stata effettuata tenendo conto della opportunità di adeguare in qualche modo la misura all'effettivo costo del servizio che viene svolto (le misure attuali risalgono al 1954).

Gli aumenti proposti non sono cioè finalizzati alla semplice copertura delle maggiori spese che la stessa legge comporta per il riordinamento degli organici e per le nuove dotazioni tecniche, ma sono sostanzialmente rivolti ad una più razionale ripartizione della spesa tra le varie categorie di operatori economici interessati al servizio, con adeguato incremento per le entrate dell'erario.

Per quanto attiene in particolare ai ritocchi apportati ai diritti di verificazione prima, va anche precisato che le categorie produttrici concordano sulla loro entità. È da rilevare, peraltro, che tali ritocchi sono stati mediamente contenuti, essendosi tenuti nel debito conto taluni particolari oneri, in fatto di attrezzature ausiliarie, che la normativa italiana — diversamente dalla quasi totalità di quelle degli altri Paesi della CEE — impone ai fabbricanti di speciali categorie di strumenti metrici (misuratori di carburanti, misuratori di gas, stadere a ponte, in bilico, ecc.).

I riflessi degli aumenti di che trattasi sui costi aziendali, e quindi in via traslata sul consumatore, sono comunque irrilevanti, tanto in senso relativo, quanto in senso assoluto.

Per quanto attiene, in particolare, ai diritti di verificazione prima, è da osservare che sono stati modificati taluni criteri di raggruppamento delle varie classi di strumenti.

(Articolo 29). — Stabilisce, per la verifica prima CEE, il pagamento degli stessi diritti dovuti per i corrispondenti strumenti legalizzati con la normativa nazionale.

Lo stesso articolo fissa la decorrenza dei nuovi diritti di verificazione periodica, stabiliti dalla tabella *G*, al 1° gennaio dell'anno « dispari » successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento.

Ovvie considerazioni di opportunità contabile hanno condotto alle scelte del dispari; ove si pensi che il pagamento del diritto in questione è biennale e che l'articolo 54 del vigente regolamento sul servizio metrico (approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242) fissa, tra l'altro, l'inizio del biennio al 1° gennaio di ogni anno di millesimo dispari.

(Articolo 30). — Fissa le modalità di esecuzione e le tariffe relative al servizio di verificazione degli strumenti di misura presso gli stabilimenti dei fabbricanti e gli esercizi degli utenti metrici.

TITOLO IX - *Ordinamenti e compiti* (articoli da 31 a 36)

Sono indicati gli organi operativi dell'Amministrazione metrica sostanzialmente incaricata all'applicazione della presente legge, per ciascuno di essi vengono analiticamente individuati i compiti. È opportuno evidenziare che il disegno di legge non istituisce nuovi uffici, ma provvede a identificare con maggiore precisione la natura e le funzioni di quelli esistenti seguendo i criteri di razionale adeguamento alle norme organizzative derivanti dalle nuove esigenze di adeguamento alle disposizioni comunitarie.

Per quanto riguarda, in particolare, il Comitato superiore metrico, che nella sua qualità di organo di consulenza tecnica della Amministrazione è chiamato ad esprimere parere su una sempre più vasta gamma di questioni tecnico-scientifiche, si è prevista una struttura a più vasta partecipazione di professori universitari delle varie discipline tecnico-scientifiche.

TITOLO X - *Personale* (articoli da 37 a 46)

Uno dei principali motivi della inadeguatezza dell'attuale Amministrazione metrica va individuato nella mancanza di un organico sistema di carriere, atto a ricoprire l'intera e vasta gamma delle funzioni che competono ad un servizio che si articola in tutta una gerarchia di uffici a livello centrale, interprovinciale e provinciale.

L'organizzazione, che il presente disegno di legge intende modificare, si incentrava infatti, essenzialmente, sul corpo degli ispettori metrici (carriera di concetto), mentre mancava interamente di una carriera direttiva ed era gravemente carente per l'aspetto quantitativo nelle carriere inferiori.

Questa è una delle più gravi carenze strutturali dell'Amministrazione metrica, che ha causato un progressivo inceppamento funzionale dovuto alla circostanza che una consistente aliquota di ispettori metrici ha dovuto esercitare tutte le funzioni direttive correlate alla propria organizzazione, senza peraltro rivestire la qualificazione burocratica corrispondente, con tutte le ovvie conseguenze del caso.

Altri inconvenienti sono derivati dall'attribuzione agli ispettori metrici di compiti eccessivamente diversificati e in alcuni casi inferiori alla loro qualificazione professionale. A tutto ciò si aggiunga la gravissima carenza quantitativa degli organici nel loro complesso, che negli ultimi anni ha portato a disattendere precisi obblighi di legge; si cita, a titolo di esempio, la mancata esecuzione della verifica periodica biennale degli strumenti di misura (bilance, bilici, distributori di benzina, ecc.) in interi settori di più province.

Ai fini della eliminazione delle illustrate carenze funzionali, il presente disegno di legge prevede per l'Amministrazione metrica una razionale struttura articolata su una organica gerarchia di carriere e su una precisa ripartizione di compiti.

In relazione alla particolare congiuntura e in armonia agli orientamenti generali in materia, la dotazione organica dei direttivi è stata fissata in limiti rigorosamente contenuti (125 unità). Una aliquota di essi ha funzioni prettamente tecnico-scientifiche ed è destinata all'Ufficio centrale metrico, che sarà così allineato, almeno per i servizi essenziali, ai livelli dei corrispondenti uffici europei. La restante parte è costituita da personale amministrativo ed è destinata a prestare servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e a dirigere i circoli d'ispezione metrica e gli uffici provinciali metrici.

Il numero complessivo degli ispettori metrici viene limitato a 135 unità. Tale limitazione si è potuta proporre in quanto i compiti direttivi finora svolti dagli stessi ispettori saranno attribuiti ai funzionari della carriera superiore, e le verificazioni meno impegnative, non richiedenti un particolare livello professionale, saranno eseguite da una parte degli impiegati della carriera esecutiva, addestrati attraverso corsi di informazione *ad hoc*. La dotazione organica di quest'ultima carriera è stata elevata dalle attuali 66 a 160 unità.

La proposta governativa relativa al personale prevedeva, fra l'altro, l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico di 20 unità, di un ruolo direttivo amministrativo di altrettante 20 unità, di due ruoli di concetto com-

prendenti rispettivamente 215 ispettori metrici e 30 periti chimici.

In relazione alle effettive funzioni svolte dai titolari dei 95 uffici metrici provinciali, l'organico dei direttivi amministrativi è stato elevato a 100 unità, riducendo in corrispondenza quello degli ispettori metrici.

Altro ruolo di nuova istituzione è quello esecutivo dei preparatori di laboratorio (20 unità), che affiancheranno gli ispettori nelle operazioni di laboratorio.

Per il personale ausiliario, la cui dotazione organica passa a 170 unità dalle attuali 91, è stata ripristinata la qualifica di « commesso bollatore »; ciò in quanto tale personale, oltre ai normali compiti inerenti alla propria carriera, deve espletare le varie operazioni materiali connesse alla verificazione e alla bollatura degli strumenti metrici.

Completano l'organizzazione del servizio 20 agenti tecnici e 10 operai, questi ultimi destinati all'officina meccanica di precisione annessa all'Ufficio centrale metrico.

Il titolo prevede, inoltre, le norme di accesso alle singole carriere e dispone fra l'altro le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei particolari corsi di specializzazione al cui superamento è subordinata la nomina in ruolo degli impiegati delle carriere direttive e di concetto, nonchè di altri corsi di formazione e di qualificazione.

L'ultimo articolo del titolo conferma la attribuzione delle qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria ad una parte degli impiegati dell'Amministrazione metrica, qualifiche che risultano necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni di controllo sulla produzione degli strumenti metrici (verificazione prima e conseguente legalizzazione con bollo nazionale e comunitario) e sull'impiego di detti strumenti nelle operazioni di compravendita (verificazione periodica e sorveglianza presso gli esercenti).

TITOLO XI - *Disposizioni transitorie e finali* (articoli da 47 a 53)

L'articolo 47 prevede l'erogazione di una somma di lire 1.500 milioni per l'adeguamento delle attrezzature tecniche dell'Amministrazione metrica.

È opportuno premettere che detta somma è contenuta nei limiti minimi atti a consentire i primi adempimenti delle norme di armonizzazione emanate dalla CEE. In particolare occorrerà provvedere:

a) all'acquisto, all'installazione in opera ed all'esercizio degli strumenti prototipi di primo ordine per la determinazione del peso ettolitrico CEE, e di quelli di secondo ordine, da assegnare a taluni uffici provinciali, per le operazioni di verificazione prima (lire 200 milioni);

b) all'allestimento delle attrezzature occorrenti per la realizzazione degli speciali marchi di verificazione prima CEE e alla fabbricazione e distribuzione dei marchi stessi (lire 50 milioni);

c) al potenziamento delle attrezzature tecniche e scientifiche dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e annessa officina di precisione (lire 300 milioni) e di quelle fisse e mobili degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi (lire 550 milioni);

d) all'adattamento ed ampliamento dei relativi locali quali si rendono necessari ai fini dell'attuazione del nuovo servizio, denominato « controllo metrologico CEE », oltre che alla fornitura delle attrezzature di prova per le nuove categorie di strumenti ammessi alla verificazione metrica (lire 400 milioni).

I successivi tre articoli riguardano le norme di inquadramento degli impiegati in servizio, nei nuovi ruoli delle varie carriere.

In particolare è previsto, in fase di prima attuazione, l'inquadramento di una aliquota di ispettori metrici nei nuovi ruoli della carriera direttiva. Tale inquadramento, subordinato ad una serie di specifiche condizioni, risponde ad una evidente e inderogabile esigenza dell'Amministrazione che, per assicurare la necessaria continuità della propria azione in un settore così specialistico, non può non avvalersi della insostituibile somma di esperienze e competenze professionali maturate nel campo specifico da quegli stessi funzionari che da tempo, come già accen-

nato, svolgono appunto quella parte di compiti ora trasferiti alla nuova carriera.

Altre norme particolari disciplinano gli inquadramenti previsti nelle altre carriere.

L'articolo 51 prevede lo scaglionamento, nell'arco di un triennio, delle assunzioni per concorso del personale necessario al completamento dei nuovi organici della tabella *D* allegata al presente decreto-legge. Tale scaglionamento ha lo scopo di distribuire nel tempo gli impegni organizzativi derivanti dall'assunzione delle nuove unità, soprattutto in relazione all'espletamento dei corsi di specializzazione. Con ciò si è anche ottenuto di poter frazionare in tre esercizi finanziari l'onere di bilancio derivante dalle nuove assunzioni, nella proporzione del 25 per cento per i primi due anni e del 50 per cento per il terzo anno ».

* * *

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, concernente l'attuazione normativa ed organizzativa di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico.

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 22 aprile 1978* (supplemento ordinario).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito all'attuazione normativa ed organizzativa di una serie di direttive CEE in materia di strumenti di misura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

DECRETA:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

L'articolo 1 del vigente testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il sistema di unità di misura legale in Italia è unicamente il sistema basato su sette unità fondamentali, denominato "sistema internazionale di unità" ed indicato con la sigla "SI", di cui alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/354/CEE, modificata con direttiva dello stesso Consiglio n. 76/770/CEE. Il sistema comprende le unità di base e le altre unità SI denominate e definite, unitamente ai loro multipli e sottomultipli, nel quadro I, sezione 1, della tabella *A* annessa al presente decreto.

Sono altresì legali le unità denominate e definite nel quadro I, sezioni 2, 3, 4 e 5, della tabella *A* di cui al precedente comma.

È autorizzato, fino al 31 dicembre 1979, l'impiego delle unità, nonchè dei loro nomi e simboli di cui al quadro II della predetta tabella *A*.

È autorizzato in via transitoria l'uso delle unità, dei nomi e dei simboli elencati nel quadro III della citata tabella *A*. Entro il 31 dicembre 1979, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà determinato il termine entro il quale dette unità, nonchè i loro nomi e simboli, potranno essere impiegati, conformemente alle analoghe disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee.

È autorizzato in via definitiva l'impiego delle unità di cui al quadro IV della citata tabella *A*.

Ogni modificazione e aggiunta concernente le unità di cui ai precedenti commi, quando sia conforme a risoluzioni della Conferenza generale dei pesi e delle misure od a direttive adottate dal Consiglio della CEE ai sensi del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità economica europea è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della pubblica istruzione ».

Sono abrogati gli articoli 2 e 3 del vigente testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Art. 2.

La tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 3.

L'articolo 9 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Nell'esercizio dell'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, per quanto concerne le misurazioni effettuate, le indicazioni di grandezza espresse in unità utilizzate e gli strumenti di misura impiegati, è ammesso solo l'uso delle unità indicate al precedente articolo 1 ».

È tollerato l'impiego di prodotti, attrezzature e strumenti per i quali si utilizzano unità di misura, nomi e simboli non autorizzati dal presente decreto, immessi sul mercato prima delle date previste dal decreto medesimo, nonchè la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di prodotti e di attrezzature necessari per completare e per sostituire pezzi o parti di detti prodotti, attrezzature e strumenti.

Art. 4.

Gli strumenti di misura compresi nel quadro I della tabella *B* allegata al presente decreto possono, a scelta degli interessati, essere sottoposti ai controlli previsti dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, o al controllo CEE di cui ai successivi articoli.

Sono ammessi altresì al controllo CEE gli strumenti di misura di cui al quadro II della predetta tabella *B*.

TITOLO II

CONTROLLO CEE

Art. 5.

Il controllo CEE degli strumenti di misura comprende:

l'approvazione CEE del modello;

la verifica prima CEE.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati, per ciascuna categoria, i requisiti metrologici, le prescrizioni tecniche di costruzione e di funzionamento, le modalità di legalizzazione degli strumenti ed i settori d'impiego nonchè i metodi di misura e di controllo metrologico, precisando se si applicano al solo controllo CEE o anche ai controlli previsti dal testo unico 23 agosto 1890, n. 7088, e relative norme di applicazione.

Lo stesso provvedimento di cui al comma precedente indica se il controllo CEE è comprensivo dell'approvazione CEE del modello e della verifica prima CEE o di uno solo dei precitati adempimenti.

Art. 6.

L'effettuazione con esito positivo del controllo CEE conferisce agli strumenti che ne sono oggetto, la qualifica di « strumenti di misura tipo CEE » e li rende idonei ad essere utilizzati in tutti gli Stati membri delle Comunità economiche europee.

Art. 7.

L'approvazione CEE del modello, la verifica prima CEE ed il controllo metrologico CEE, effettuati in uno qualsiasi degli Stati membri delle Comunità hanno in Italia effetto identico a quello dei corrispondenti atti effettuati a norma del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvate con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e relative norme di applicazione.

Agli strumenti stessi, pertanto, non si applica l'articolo 14 del citato testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure.

TITOLO III

APPROVAZIONE CEE DI MODELLO

Art. 8.

L'approvazione CEE del modello costituisce l'ammissione di strumenti di un fabbricante alla verifica prima CEE e, qualora non sia

richiesta una verifica prima CEE, l'autorizzazione di immissione sul mercato e in servizio.

Gli strumenti appartenenti a una categoria che non è soggetta alla approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verifica prima CEE.

Non può essere ammesso in Italia all'approvazione CEE del modello lo strumento di misura per il quale sia già stata presentata la domanda di approvazione CEE del modello in altro Stato membro.

Art. 9.

L'approvazione CEE del modello può essere concessa per dispositivi complementari. In tal caso l'approvazione deve precisare:

a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;

b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

Art. 10.

L'esame per l'approvazione CEE del modello di uno strumento di misura nonchè quello per l'ammissione alla verificazione degli strumenti di misura secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, sono effettuati dall'Ufficio centrale metrico nei propri laboratori o sul luogo di fabbricazione o di installazione.

Detti esami sono rivolti ad accertare che uno o più prototipi dello strumento stesso possiedono le caratteristiche tecniche e i requisiti metrologici prescritti.

L'Ufficio centrale metrico può esigere che, per gli esami di cui al primo comma, il richiedente metta a disposizione i campioni e i mezzi opportuni in materiale e in personale ausiliario necessari per l'esecuzione delle prove relative all'approvazione.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale, incaricato della esecuzione degli esami di cui al primo comma, sono a carico del richiedente, se gli esami stessi sono effettuati fuori dai laboratori dell'Ufficio centrale metrico.

Art. 11.

Se l'esame per l'approvazione del modello di cui al precedente articolo dà esito positivo, viene redatto apposito certificato di approvazione CEE del modello da notificare al richiedente.

Su ogni esemplare degli strumenti di misura e dei dispositivi complementari conformi al modello approvato, il fabbricante, nel caso previsto nel successivo articolo 20 o quando ciò sia espressamente previsto,

ha l'obbligo di apporre il contrassegno CEE, indicato nel certificato di approvazione. In tutti gli altri casi il fabbricante ha la facoltà di apporre il contrassegno.

Art. 12.

L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

Il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Quando un'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio, conformi al modello.

Art. 13.

Qualora per taluni strumenti non possa essere concessa l'approvazione o la proroga normale, l'approvazione CEE del modello può essere concessa o prorogata con effetto limitato, previa informazione degli altri Stati membri.

L'approvazione CEE del modello con effetto limitato può comportare, originariamente o in sede di proroga, una o più delle seguenti restrizioni:

1) limitazione della durata della validità o della proroga a meno di 10 anni;

2) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;

3) obbligo per il fabbricante di notificare all'Ufficio centrale metrico i luoghi di installazione;

4) limitazione d'uso.

Nel caso previsto nel precedente n. 3), se il luogo di installazione non è situato in Italia, è obbligatoria la consultazione preliminare con lo Stato membro nel quale sarà installato lo strumento.

Qualora uno strumento sia realizzato con tecniche nuove non previste nel provvedimento che disciplina la relativa categoria, previa consultazione degli altri Stati membri, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di durata limitata al massimo a due anni, prorogabili a non più di tre anni. L'approvazione limitata può, inoltre, essere concessa solo se non si deroga agli errori massimi tollerati, previsti nel provvedimento che disciplina la categoria.

Art. 14.

L'approvazione CEE del modello può essere revocata se:

a) gli strumenti non siano realizzati conformemente al modello approvato o alle norme del decreto ministeriale che li concerne di cui al precedente articolo 5;

b) non siano rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di approvazione — o di proroga — di effetto limitato.

L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti allo scopo.

Nell'ipotesi prevista nel comma precedente, quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata presso un altro Stato membro, può essere sospesa l'immissione in commercio e in servizio degli strumenti. Alla sospensione può farsi luogo anche nel caso previsto nel primo comma, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non conforma gli strumenti al modello approvato.

Qualora uno Stato membro abbia informato l'Ufficio centrale metrico dell'esistenza di uno dei casi previsti nei primi due commi, la revoca può essere deliberata solo previa consultazione dello Stato che ha dato l'informazione.

Dei provvedimenti adottati in applicazione del secondo e terzo comma deve essere data informazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Art. 15.

La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

Per gli strumenti esonerati dall'obbligo della verificazione prima, ma non dall'obbligo dell'approvazione di modello, la revoca di tale approvazione comporta il divieto dell'ulteriore immissione in commercio e in servizio di tali strumenti.

Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello o, comunque ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica, fino ad esaurimento, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i detti provvedimenti di revoca o di sospensione.

TITOLO IV
VERIFICA PRIMA CEE

Art. 16.

La verifica prima CEE è rivolta ad accertare la concordanza con il modello approvato di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo ed a controllarne i requisiti metrologici.

Nei casi in cui non è prevista l'approvazione del modello, la verifica prima CEE è rivolta ad accertare la rispondenza dello strumento alle prescrizioni metrologiche, tecniche, di fabbricazione e di funzionamento

fissate nel decreto ministeriale che regola la relativa categoria a norma del precedente articolo 5.

La verifica prima CEE è effettuata dagli uffici provinciali metrici. Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verifica prima CEE di talune categorie di strumenti, l'esecuzione di tali controlli può essere demandata ad enti ed istituti, designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico.

Il Servizio metrico può esigere che il richiedente, qualora l'Ufficio provinciale metrico non disponga delle attrezzature necessarie, metta a disposizione i campioni ed i mezzi opportuni, in materiale, attrezzature e personale ausiliario, necessari per la verifica dello strumento.

Art. 17.

Gli strumenti di misura CEE, o parti di essi, e i dispositivi complementari che siano stati sottoposti, con esito favorevole, alla verifica prima CEE sono legalizzati con gli appositi marchi indicati dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

Lo stesso regolamento prescriverà anche le modalità di applicazione dei marchi di verificazione prima CEE.

Art. 18.

I marchi attestanti la verificazione prima CEE, applicati da uno Stato membro delle Comunità economiche europee, hanno la stessa validità dei bolli applicati dopo la verificazione prima ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Detti marchi sono validi anche ai fini della verificazione periodica, sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui sono stati apposti, a meno che le norme concernenti determinate categorie di strumenti CEE non contemplino durate superiori.

Gli strumenti di misura muniti del marchio di verificazione prima CEE sono soggetti, per quanto concerne le modalità del loro impiego, alle stesse prescrizioni vigenti per gli strumenti realizzati ai sensi del testo unico indicato al primo comma.

Art. 19.

Gli strumenti di misura o parti di essi ed i dispositivi complementari muniti dei marchi di verifica prima CEE sono esonerati dall'obbligo della verificazione periodica prescritta dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui furono apposti i marchi stessi, a meno che i decreti ministeriali che regolano le relative categorie non prevedano durate superiori.

L'utente degli strumenti di cui al comma precedente ha però tutti gli altri obblighi imposti dal citato testo unico e dai relativi regolamenti.

Allo scadere dell'esonero di cui al primo comma, gli strumenti muniti dei marchi di verifica prima CEE sono considerati a tutti gli effetti come strumenti di tipo nazionale provvisti del solo bollo di verificazione prima.

Art. 20.

Gli strumenti di misura CEE, appartenenti a una categoria per la quale il relativo decreto ministeriale non prevede l'obbligo della verifica prima CEE, sono muniti dal fabbricante, sotto la sua responsabilità del contrassegno speciale di approvazione CEE, indicato dal regolamento di esecuzione del presente decreto.

TITOLO V

CONTROLLO DEGLI STRUMENTI IN SERVIZIO

Art. 21.

Gli strumenti di misura, sia di tipo nazionale sia di tipo CEE, sono considerati in servizio quando siano collocati, anche senza essere utilizzati, nei luoghi in cui si svolgono le attività indicate nell'articolo 16 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Il decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 può fissare, per ogni categoria di strumenti, i valori degli errori massimi tollerati in servizio.

In ogni caso i controlli eseguiti sugli strumenti di misura di tipo CEE prima della loro immissione in servizio e i valori degli errori massimi tollerati in servizio devono essere in rapporto identico a quelli applicati agli strumenti di misura conformi alle prescrizioni tecniche nazionali.

Per uno strumento in servizio che, pur recando marchi e contrassegni CEE, non soddisfi alle esigenze prescritte, segnatamente per quanto riguarda gli errori massimi tollerati, può essere imposto il ritiro dal servizio alle stesse condizioni di uno strumento recante i bolli nazionali.

TITOLO VI

PESO ETTOLITRICO CEE E TITOLI ALCOLOMETRICI

Art. 22.

Nel commercio dei cereali, il rapporto tra la massa di un qualsiasi tipo di cereale, espressa in chilogrammi, ed il volume del medesimo, espresso in ettolitri, costituisce una caratteristica specifica del cereale stesso ed è denominato « peso ettolitrico ».

Tale caratteristica, quando per la sua determinazione siano impiegati uno strumento ed un metodo conformi all'apposito decreto mini-

steriale di cui all'articolo 5 del presente decreto, assume la denominazione di « peso ettolitrico CEE ».

Negli scambi intercomunitari la caratteristica dei cereali designata con la denominazione peso ettolitrico può solo essere il peso ettolitrico CEE sopra definito. È tuttavia consentito l'uso dell'espressione « peso ettolitrico CEE » per caratterizzare i cereali misurati nel Regno Unito e in Irlanda con strumenti e metodi in uso in tali paesi a condizione che le misure ottenute siano convertite nelle unità CEE.

I requisiti tecnici degli strumenti campioni nazionali e quelli degli strumenti da usare in commercio per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali e le modalità di impiego degli stessi, sono fissati dal decreto ministeriale di cui al secondo comma. La realizzazione degli strumenti campioni predetti è curata dall'Ufficio centrale metrico.

Gli strumenti usati in commercio per la determinazione del peso ettolitrico dei cereali sono soggetti all'obbligo della verificazione metrica prevista dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

Art. 23.

I titoli alcolometrici, volumico e massico, delle miscele idroalcoliche devono essere espressi in parti di alcole etilico per cento parti di miscela.

I loro simboli sono:

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico;
« % mas » per il titolo alcolometrico massico.

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno definiti i predetti titoli, la loro determinazione e la formula che permette di calcolare le tavole alcolometriche valide per le miscele di alcool etilico e di acqua, in conformità alle disposizioni adottate dalla Comunità economica europea.

Art. 24.

A partire dal 1° gennaio 1980 è vietato l'uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.

TITOLO VII

SANZIONI

Art. 25.

Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 coloro che detengono per vendere, pongono in vendita o introducono in commercio strumenti di misura compresi:

nel quadro I della tabella *B* annessa al presente decreto, i quali oltre che privi dei bolli di verificazione prima previsti dal testo unico

delle leggi metriche, di cui al primo comma del precedente articolo 1, sono altresì sprovvisti dei marchi di verificazione prima CEE;

nel quadro II della predetta tabella *B*, muniti di contrassegno di approvazione di modello CEE, ma sprovvisti dei marchi di verificazione prima CEE.

Sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 1.500.000 coloro che contravvengono alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento per le quali non sia prevista una pena specifica.

Le sanzioni amministrative contemplate dal presente articolo sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti primi due commi costituiscano reato.

TITOLO VIII
DIRITTI

Art. 26.

L'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, già sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti di misura presentate ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni, debbono essere corredate della quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto stesso di lire 100.000.

Il relativo provvedimento di ammissione alla prima verificazione può essere emesso solo dopo il pagamento di una somma determinata in ragione delle ore di lavoro occorse per l'istruttoria della pratica, nella misura di lire 15.000 orarie.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ».

Art. 27.

All'atto della presentazione della domanda di approvazione CEE del modello deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 796, e successive modificazioni.

Il certificato di approvazione CEE del modello può essere rilasciato solo dopo il pagamento del diritto previsto dal secondo comma del precitato articolo 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 28.

La tabella, di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, relativa ai diritti da pagarsi per la verificazione degli strumenti di misura, è sostituita dalla tabella *E* annessa al presente decreto.

Per l'esecuzione in conto terzi delle operazioni di saggio e di marchio effettuate ai sensi degli articoli 16 e 30 della legge 30 gennaio 1968, numero 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono dovuti i diritti di cui alla tabella *F* annessa al presente decreto.

Le tariffe di cui all'articolo 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificate dall'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600, sono quadruplicate.

Il diritto fisso che, ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche, ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, è fissato secondo la tabella *G*, annessa al presente decreto.

Gli utenti metrici, che per le attività da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a più di una delle categorie indicate nella tabella *G* annessa al presente decreto, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

Art. 29.

La verifica prima CEE comporta il pagamento, per ogni strumento verificato, degli stessi diritti previsti dalla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modifiche, per gli strumenti delle corrispondenti categorie.

I diritti di verificazione periodica stabiliti dalla tabella *G* annessa al presente decreto sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 30.

Le operazioni di verifica di strumenti di misura presso il domicilio dei fabbricanti e degli utenti metrici previste dagli articoli 45, 46 e 56 del regolamento sul Servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive aggiunte e modificazioni, quando non siano effettuate con idonei mezzi di trasporto forniti dai richiedenti o dallo Stato, possono essere eseguite dagli impiegati incaricati con l'uso di mezzi propri.

In tali casi, all'impiegato che esegue le predette operazioni spetta un compenso fisso per ogni sopralluogo, a rimborso degli oneri relativi al carico, allo scarico e alla movimentazione dei campioni e degli stru-

menti necessari alla esecuzione delle verifiche, ed un compenso per ogni chilometro percorso, a rimborso delle spese di trasporto del predetto materiale, comprensivo del trasporto personale.

L'ammontare dei compensi di cui al comma precedente è stabilito, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, mediante apposito tariffario approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro.

Con lo stesso decreto è stabilito l'ammontare delle somme da versare all'Erario da parte dei fabbricanti e degli utenti metrici che richiedono l'esecuzione del servizio di verifica a domicilio.

Per l'esecuzione delle predette operazioni di verifica, in aggiunta ai compensi di cui al secondo comma, sono anche dovute all'impiegato, quando ne ricorrano le condizioni, le normali indennità di missione, non cumulabili però con quelle eventualmente spettanti per l'istituzione degli uffici metrici temporanei o comunque per il servizio fuori sede.

Con le procedure e i criteri indicati nei commi precedenti sono anche stabilite le tariffe relative ai rimborsi dovuti all'impiegato per le operazioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione dei campioni e dei materiali necessari alla istituzione dei predetti uffici metrici temporanei.

Le tariffe di cui ai commi precedenti possono essere variate alla fine di ogni biennio, con analoghi decreti, in relazione alle eventuali variazioni dei costi che interessano lo svolgimento dei corrispondenti servizi.

TITOLO IX

ORDINAMENTO E COMPITI

Art. 31.

Per l'applicazione del presente decreto l'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei seguenti organi:

Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;
Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;
Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;
Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Ai predetti organi sono attribuite le funzioni indicate nei successivi articoli del presente titolo IX per lo svolgimento dei compiti derivanti dall'attuazione della specifica normativa CEE e di quelli connessi all'applicazione del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche; della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; del regolamento CEE n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modifiche, relative alla istituzione dei cronotachigrafi; del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, re-

lativo alla depenalizzazione; della legge 19 agosto 1976, n. 614, relativa al controllo metrologico dei preimballaggi.

L'organo di consulenza tecnica del servizio, già denominato Comitato centrale metrico, assume la denominazione di Comitato superiore metrico.

Art. 32.

L'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi ha i seguenti compiti di carattere giuridico-amministrativo:

a) coordinamento e controllo dell'attività dei Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche giuridico-amministrative nel campo della metrologia legale e della garanzia dei titoli dei metalli preziosi;

c) servizio ispettivo;

d) studio ed elaborazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari nel settore di competenza.

Art. 33.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi assolve i seguenti compiti di carattere tecnico-scientifico:

a) adempimenti relativi alla conservazione e alle comparazioni metrologiche in sede internazionale e nazionale dei prototipi nazionali del metro e del chilogrammo assegnati all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in applicazione della Convenzione internazionale del metro sottoscritta in Parigi il 20 maggio 1875 e approvata con legge 26 dicembre 1875, n. 2875;

b) promozione ed organizzazione di studi e di ricerche tecnico-scientifiche in materia metrologica e di garanzia sui titoli dei metalli preziosi;

c) esame dei prototipi di strumenti metrici ed elaborazione dei provvedimenti per l'approvazione del modello ai fini dell'ammissione alla verificazione prima di tipo nazionale o di tipo CEE;

d) studio ed elaborazione dei regolamenti tecnici;

e) coordinamento e controllo dell'attività tecnica degli uffici periferici dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

f) servizio ispettivo;

g) determinazioni metrologiche ed analisi chimiche di precisione sui metalli preziosi; nonchè verificazioni di apparecchiature e strumenti ed ogni altro compito scientifico e tecnico di carattere sperimentale;

h) esecuzione di saggi dei metalli preziosi nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;

i) determinazione del peso e del titolo delle monete d'oro e di argento coniate dalla Zecca, ai fini della formulazione del giudizio di emissibilità;

l) adempimenti relativi all'applicazione delle leggi di cui al penultimo comma del precedente articolo 31.

Sono ammessi al predeto ufficio:

1) il laboratorio di metrologia;
2) il laboratorio di analisi dei metalli preziosi;
3) il laboratorio per l'esame dei prototipi;
4) l'officina meccanica di precisione.

Art. 34.

I Circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi assolvono, nell'ambito della propria circoscrizione, i seguenti compiti:

a) esercitano il coordinamento dell'attività degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

b) svolgono le funzioni ispettive presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi e presso gli uffici dai medesimi istituiti ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al precedente articolo 31;

c) intervengono nelle divergenze che insorgono tra gli Uffci provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi;

d) provvedono al controllo di merito sulle riscossioni e sui versamenti allo Stato dei diritti metrici;

e) propongono all'Ispettorato centrale metrico le forniture di materiali e apparecchiature tecniche necessari al funzionamento degli Uffici provinciali metrici e dei laboratori per il saggio dei metalli preziosi, che provvede, sentito l'Ufficio centrale metrico;

f) dispongono, nell'ambito della propria circoscrizione, l'utilizzazione del personale per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici temporanei nei singoli comuni;

g) eseguono gli altri compiti che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ritenga di affidare ad essi.

I Circoli hanno le circoscrizioni regionali o interregionali, indicate nella unita tabella *H*.

Le circoscrizioni possono essere variate sentito il parere delle regioni interessate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

I capi dei circoli provvedono alla redazione di rapporti annuali sull'attività degli Uffici provinciali metrici.

Art. 35.

Gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, oltre a conservare campioni conformi ai prototipi di cui all'articolo 8 del testo unico della legge sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088:

a) effettuano l'istruttoria preliminare delle domande di ammissione a verifica e di approvazione di modello per gli strumenti metrici di nuovo tipo;

b) svolgono i compiti inerenti alla verificazione prima degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE, all'atto della fabbricazione, sia presso i propri locali sia presso le aziende produttrici, per accertare ed assicurare la rispondenza degli strumenti stessi ai requisiti metrologici legali;

c) accertano la conservazione nel tempo dei predetti requisiti negli strumenti impiegati dagli utenti metrici, sia attraverso la verificazione periodica biennale sia mediante le operazioni di vigilanza, rivolte a controllare l'efficienza ed il corretto impiego degli strumenti stessi tanto nei rapporti tra fornitore di beni e consumatori quanto nelle attività che comportano determinazioni quantitative rivolte alla valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque destinate a far fede a norma di legge o a costituire prova per inadempienze di qualsiasi natura;

d) effettuano la revisione dei ruoli degli utenti metrici predisposti dai comuni, per accertare la regolare iscrizione degli utenti stessi e la loro classificazione ai fini del pagamento dei diritti erariali; e provvedono agli atti preliminari, istruttori e definitivi relativi ai ricorsi da produrre, nell'interesse dello Stato avverso iscrizioni irregolari o mancanti;

e) prospettano alla Procura della Repubblica l'opportunità di impugnare le sentenze assolutorie dei pretori nelle materie di competenza;

f) propongono gli itinerari che intendono seguire nei comuni della provincia per la verificazione periodica a norma dell'articolo 17 del predetto testo unico;

g) accertano il corretto impiego dei marchi di identificazione dei metalli preziosi assegnati ai produttori ed agli importatori e controllano la corrispondenza dei titoli impressi sulle materie prime e dei titoli legali apposti sui semilavorati e sugli oggetti finiti, disponendo le analisi da effettuare presso i laboratori di saggio dei metalli preziosi di cui all'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

h) effettuano presso i rivenditori di oggetti di metallo prezioso le ispezioni e i controlli intesi ad accertare la corretta applicazione della legge di cui alla precedente lettera *g*) e del relativo regolamento;

i) procedono alla vendita dei corpi di reato confiscati;

l) ordinano le spese in economia nei limiti delle somme loro assegnate dal Ministero sui capitoli di bilancio;

m) adempiono ogni altro compito ad essi spettante per l'applicazione delle leggi di cui al penultimo comma del precedente articolo 31 e in relazione alla loro qualità di organi esterni dell'amministrazione.

Art. 36.

Il Comitato superiore metrico è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e si compone:

a) del direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, presidente;

b) di cinque membri scelti tra professori universitari ordinari e fra cultori di scienze fisiche, matematiche e chimiche di chiara fama;

c) del direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

d) del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

e) di tre funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano speciale conoscenza dell'attività del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, la presidenza è affidata al membro più anziano. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Spetta al Comitato dare parere:

a) sui rapporti di carattere scientifico-tecnico con l'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure, ai sensi della convenzione internazionale del metro, e con altri uffici, enti e organizzazioni internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

b) sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero, ai sensi e per gli effetti del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonchè del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

c) sulle istruzioni, sui metodi e le norme da usare nelle varie verificazioni e nei saggi;

d) sulle norme di insegnamento per il corso di tirocinio di cui al successivo articolo 42;

e) sull'andamento scientifico-tecnico dell'Ufficio centrale metrico e sul materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sulle operazioni metrologiche correlate alla verificazione decennale dei campioni prototipi;

g) sulle eventuali riforme per l'ordinamento del servizio metrico e del saggio.

TITOLO X

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Art. 37.

Il personale dirigente dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi comprende un dirigente superiore con funzione di direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e quattro primi dirigenti dei quali due con funzione di direttore di divi-

sione presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due con funzione di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto saggio di metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il quadro *A* della tabella XIV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro *A* di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto.

Un posto di dirigente superiore con funzione di consigliere ministeriale aggiunto di cui al nuovo quadro *A* della tabella *C* citata al precedente comma è destinato alla funzione di direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il personale non dirigente appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e alla categoria del personale operaio, di cui alla tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 38.

I funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella *C* annessa al presente decreto svolgono, nei settori di competenza, le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In particolare:

il direttore dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

coordina l'attività degli organi periferici dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti giuridico-amministrativi, con gli organi internazionali e nazionali operanti nel settore di competenza.

I direttori di divisione in servizio presso l'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

vigilano sull'attività dei circoli d'ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi e, all'occorrenza, degli altri uffici periferici;

impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui al successivo articolo 42 destinati agli impiegati dei quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi:

promuove ed organizza studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della metrologia ed in quello del saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro ed argento;

mantiene rapporti e collegamenti, per gli aspetti tecnici e scientifici con gli organi internazionali e nazionali operanti nel campo della metrologia, della normalizzazione e del saggio dei metalli preziosi;

elabora progetti tecnici per attuare le direttive del Ministro, nei settori di competenza;

organizza, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi, i corsi di tirocinio ed aggiornamento per il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi delle varie carriere;

elabora secondo le direttive della direzione generale preposta, schemi di disegni di legge ed i regolamenti tecnici nei settori di competenza, d'iniziativa dell'Amministrazione.

Il direttore del reparto della metrologia e il direttore del reparto saggio dei metalli preziosi, nei rispettivi settori di competenza:

coordinano l'attività dei laboratori e propongono i mezzi tecnici e gli strumenti necessari per il funzionamento;

partecipano alle riunioni del Comitato superiore metrico e del saggio dei metalli preziosi in sede di esame delle questioni di rispettiva competenza;

esaminano documenti e studi tecnici ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro con uffici ed enti nazionali ed internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

coordinano la vigilanza tecnica, nonchè i controlli necessari ad assicurare la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività tecnica degli Uffici provinciali metrici e degli annessi laboratori;

impostano studi su nuove metodologie di verificazione e di controllo metrologico e su nuovi metodi di saggio dei metalli preziosi;

impartiscono l'insegnamento delle materie a carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui al successivo articolo 42, destinati agli impiegati dei quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 39.

Nella carriera direttiva di cui al quadro I della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di consigliere si consegue mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze economiche, o scienze politiche.

I programmi di esame relativi ai concorsi di cui al presente articolo e ai successivi articoli 40 e 41 sono stabiliti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti propri della carriera direttiva:

a) svolgono le funzioni di capi dei Circoli di ispezione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti dell'Ispettorato centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

c) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere giuridico-amministrativo nei corsi di cui ai successivi articoli 42 e 43, destinati agli impiegati dei quadri III, IV e V della tabella *D*;

d) dirigono gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 40.

Nella carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di metrologista o analista si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diplomi di laurea di ingegneria, o fisica, o chimica, o scienze matematiche o matematica e fisica.

Nei concorsi da bandire l'Amministrazione ha facoltà di determinare i contingenti di posti messi, rispettivamente, a concorso per i candidati in possesso dei diversi titoli di studio di cui al primo comma.

Gli impiegati della predetta carriera, oltre ai compiti di studio e ricerca propri della carriera direttiva tecnica di appartenenza:

a) sono preposti alla direzione dei laboratori dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

b) collaborano con i dirigenti della metrologia e del saggio dei metalli preziosi nello svolgimento dei compiti dell'ufficio;

c) effettuano studi scientifici e tecnici, anche sperimentali, in preparazione di incontri di lavoro con uffici o enti nazionali od internazionali operanti nel campo della metrologia e del saggio dei metalli preziosi;

d) eseguono gli esami tecnici dei prototipi degli strumenti di misura di tipo nazionale e di tipo CEE ai fini dell'ammissione alla verificazione e dell'approvazione del modello;

e) effettuano i controlli tecnici presso gli Uffici provinciali metrici e i laboratori di saggio degli uffici stessi;

f) impartiscono l'insegnamento delle materie di carattere tecnico-scientifico nei corsi di cui ai successivi articoli 42 e 43 destinati agli impiegati dei quadri III, IV e V della tabella *D*.

Art. 41.

Nella carriera di concetto di cui al quadro III della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale di ispettore si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli impiegati della predetta carriera prestano servizio negli uffici provinciali metrici in qualità di addetti, e possono essere destinati agli altri organi centrali

e periferici dell'amministrazione metrica. Gli impiegati con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale possono assumere, in caso di necessità, la reggenza di uffici di secondaria importanza.

Nella carriera di concetto, di cui al quadro IV della tabella *D*, la nomina alla qualifica iniziale si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso del diploma di perito chimico. Gli impiegati della predetta carriera prestano servizio presso l'ufficio centrale metrico e presso gli uffici provinciali metrici in qualità di addetti; collaborano con i funzionari direttivi dei predetti uffici nelle attività regolate dal presente decreto e dal testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, possono essere utilizzati presso i laboratori istituiti in applicazione del primo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, presso l'ufficio centrale metrico e presso gli uffici provinciali metrici e svolgono le analisi per le determinazioni fisico-chimiche da effettuare ai fini dell'approvazione di modello degli strumenti di misura e della verificazione prima, nonchè quelle per l'applicazione della predetta legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Art. 42.

I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli di cui ai quadri I, II, III e IV della tabella *D*, conseguono la nomina in ruolo dopo aver frequentato e superato gli esami finali di appositi corsi teorico-pratici di specializzazione che si svolgono presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, della durata di un anno, che tengono luogo del periodo di prova e che determinano altresì la posizione iniziale nel ruolo.

Le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento dei detti corsi e gli esami finali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e del Comitato superiore metrico.

Coloro che non conseguono l'idoneità possono, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere ammessi al successivo corso. L'impiegato in prova ammesso al secondo corso, qualora non superi il secondo esame finale, non consegue la nomina in ruolo, ed il rapporto è risolto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 43.

Nella carriera esecutiva di cui al quadro V della tabella *D* la nomina in prova alla qualifica iniziale si consegue mediante concorso pubblico per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Al personale della predetta carriera, che abbia frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, della durata di sei mesi, sono devoluti, oltre ai compiti propri della carriera di appartenenza, incarichi di verificazione prima e periodica di deteminate categorie di strumenti di misura da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato superiore metrico.

Art. 44.

Gli impiegati di cui al quadro VII della tabella *D*, oltre ai compiti propri della carriera ausiliaria, svolgono le operazioni materiali necessarie alla verificazione degli strumenti di misura ed effettuano la bollatura degli strumenti verificati.

Art. 45.

Per il personale periferico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i capi dei Circoli d'ispezione metrica, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali. Il giudizio complessivo è espresso dal consiglio di amministrazione;

b) per i titolari degli Uffici provinciali metrici, dal capo del Circolo d'ispezione metrica competente per giurisdizione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

c) per gli altri impiegati delle carriere di concetto, nonchè per quelli della carriera esecutiva ed ausiliaria, dal titolare dell'Ufficio provinciale metrico di appartenenza. Il giudizio complessivo è espresso dal capo del Circolo di ispezione metrica.

Art. 46.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme delle leggi e dei regolamenti sugli strumenti di misura e sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualità di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualità di agente di polizia giudiziaria compete al personale della carriera esecutiva e al personale della carriera ausiliaria.

Ai fini dell'identificazione personale i predetti impiegati sono dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47.

Per le nuove attrezzature relative all'attuazione dei controlli CEE e per il potenziamento dei mezzi tecnici e l'adeguamento dei locali necessari al servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi per il regolare espletamento dei compiti di istituto, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 150 milioni per il primo e il secondo esercizio finanziario successivo all'anno di entrata in vigore del presente decreto e di lire 300 milioni per gli esercizi dal terzo al sesto.

I fondi non utilizzati in un esercizio finanziario sono riportati in aumento nello stanziamento degli esercizi successivi.

Art. 48.

Gli impiegati dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono le qualifiche di ispettore capo centrale, di capo dell'Ufficio centrale metrico o di ispettore capo interregionale sono inquadrati nelle qualifiche di direttore di sezione di cui al quadro I o di metrologista superiore o di analista superiore di cui al quadro II della tabella *D* annessa al presente decreto.

Gli impiegati che alla data di cui al primo comma rivestono la qualifica di ispettore principale alla seconda classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla seconda classe di stipendio.

Gli impiegati che alla stessa data di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di ispettore principale alla prima classe di stipendio sono inquadrati nella qualifica di consigliere o di metrologista o di analista, alla prima classe di stipendio.

Gli inquadramenti di cui ai commi precedenti sono disposti, su domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, entro i limiti delle dotazioni organiche di cui ai quadri I e II della predetta tabella *D*.

Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine di ruolo nelle rispettive qualifiche di provenienza ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro I della predetta tabella *D* è richiesto il possesso di titolo di studio di grado non inferiore a diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per gli inquadramenti nel ruolo di cui al quadro II è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al precedente articolo 40 o di altro diploma di laurea a carattere tecnico-scientifico.

Per il personale inquadrato nella qualifica di consigliere si applicano le norme di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077.

I posti rimasti disponibili dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti commi nei ruoli di cui ai quadri I e II della tabella *D* annessa al presente decreto, e quelli che si renderanno disponibili nel primo quadriennio successivo, possono essere conferiti nelle rispettive qualifiche iniziali mediante concorsi per titoli riservati agli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica di ispettore alla terza classe di stipendio o con qualifica superiore. I concorsi devono essere banditi entro sei mesi dalla data degli inquadramenti stessi. Per la ammissione ai concorsi sono richiesti i titoli di studio rispettivamente indicati al terz'ultimo comma.

Art. 49.

Nella prima attuazione del presente decreto, gli idonei del concorso per ispettori metrici espletato nell'anno 1977 saranno ammessi a frequentare il corso teorico pratico, di cui al precedente articolo 42, per la nomina alla qualifica iniziale nel ruolo del personale della carriera di concetto di cui al quadro III dell'allegata tabella *D*.

Effettuati gli inquadramenti ed i concorsi di cui al precedente comma ed all'articolo 48, i posti rimasti disponibili nelle carriere di concetto ed esecutiva di cui ai quadri III e V della tabella *D* precitata possono essere conferiti nella qualifica iniziale, nel limite massimo del cinquanta per cento, mediante esame-colloquio riservati agli impiegati delle carriere rispettivamente inferiori.

All'esame-colloquio per l'accesso alla carriera esecutiva è ammesso anche il personale operaio.

I concorsi di cui al comma precedente sono banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo comma si applicano le norme richiamate al settimo comma del precedente articolo 48. A tal fine il servizio prestato quale operaio è equiparato a quello degli impiegati ausiliari.

Art. 50.

Agli impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli 48 e 49 saranno attribuiti, ove occorra, gli aumenti periodici necessari ad assicurare che il trattamento economico spettante nelle nuove qualifiche conseguite non sia inferiore al trattamento economico complessivo in godimento nelle qualifiche di provenienza.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assegno personale di cui all'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, conservano tale diritto con le stesse norme previste al precedente comma.

Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di sezione, o qualifiche equiparate (parametro 307) e proveniente dalla qualifica di ispettore capo interregionale, o qualifiche equiparate (parametro 370), viene riconosciuta nella qualifica di inquadramento un'anzianità di servizio corrispondente a quello prestato nella carriera di provenienza, ridotto secondo l'aliquota di cui al primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 51.

Effettuati gli inquadramenti e le nomine di cui ai precedenti articoli 48 e 49 i posti disponibili per l'accesso nei ruoli della tabella *D* allegata al presente decreto, sono attribuiti mediante pubblici concorsi secondo la seguente ripartizione annuale:

un quarto dei posti entro il secondo anno dall'entrata in vigore del presente decreto;

un quarto dei posti entro il terzo anno;

la restante metà dei posti entro il quarto anno.

Art. 52.

Agli oneri derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, valutati in lire 250 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti agli aumenti dei diritti metrici stabiliti dal decreto stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53.

Le caratteristiche dei contrassegni di approvazione CEE del modello e dei marchi di verificazione prima CEE e le condizioni di applicazione di detti contrassegni e marchi, utilizzati in Italia e negli altri Stati della Comunità saranno fissate con apposito regolamento.

Lo stesso regolamento preciserà anche le condizioni e le modalità per:

a) la presentazione e l'istruzione delle domande di approvazione CEE del modello;

b) la concessione, la pubblicazione e se del caso la revoca dell'approvazione CEE del modello;

c) l'esecuzione della verifica prima CEE e l'apposizione dei relativi bolli.

Il regolamento sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 54.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 55.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978.

LEONE

ANDREOTTI — DONAT - CATTIN — FORLANI — BONIFACIO — MORLINO — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

TABELLA *A*

Quadro I

UNITÀ DI MISURA LEGALI

Sezione 1. UNITÀ SI, LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI DECIMALI

1.1. *Unità SI di base*

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Lunghezza	metro	m
Massa	chilogrammo	kg
Tempo	secondo	s
Intensità di corrente elettrica	ampère	A
Temperatura termodinamica	kelvin	K
Quantità di materia	mole	mol
Intensità luminosa	candela	cd

Le definizioni delle unità SI di base sono le seguenti:

Unità di lunghezza

Il metro è la lunghezza pari a 1 650 763,73 lunghezze d'onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli $2p_{10}$ e $5d_5$ dell'atomo di cripto 86.

(11ª CGPM, 1960, Ris. 6).

Unità di massa

Il chilogrammo è l'unità di massa; esso è pari alla massa del prototipo internazionale del chilogrammo.

(3ª CGPM, 1901, pag. 70 del resoconto).

Unità di tempo

Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione fra i due livelli dello stato fondamentale dell'atomo del cesio 133.

(13ª CGPM, 1967, Ris. 1).

Unità di intensità di corrente elettrica

L'ampère è l'intensità di una corrente elettrica costante che, percorrendo due conduttori paralleli rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile, posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro nel vuoto, produrrebbe fra questi conduttori una forza eguale a 2×10^{-7} newton su ogni metro di lunghezza.

(CIPM, 1946, Ris. 2, approvata dalla 9ª CGPM, 1948).

Unità di temperatura termodinamica

Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell'acqua.

(13ª CGPM, 1967, Ris. 4).

Unità di quantità di materia

La mole è la quantità di materia di un sistema che contiene tante entità elementari quanti sono gli atomi in 0,012 chilogrammi di carbonio 12.

Quando si usa la mole, le entità elementari devono essere specificate; esse possono essere atomi, molecole, ioni, elettroni, altre particelle, oppure gruppi specificati di tali particelle.

(14ª CGPM, 1971, Ris. 3).

Unità di intensità luminosa

La candela è l'intensità luminosa, nella direzione perpendicolare, di una superficie di 1/600 000 di metro quadrato di un corpo nero alla temperatura di solidificazione del platino sotto la pressione di 101 325 newton al metro quadrato.

(13ª CGPM, 1967, Ris. 5).

1.1.1. Nome e simbolo speciali dell'unità SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius.

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Temperatura Celsius	grado Celsius	°C

La temperatura Celsius t è definita dalla differenza $t = T - T_0$ tra due temperature termodinamiche T e T_0 con $T_0 = 273,15$ kelvin.

Un intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in kelvin o in gradi Celsius. L'unità « grado Celsius » è uguale all'unità « kelvin ».

1.2. *Altre unità SI*

1.2.1. Unità supplementari SI

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Simbolo
Angolo piano	radiante	rad
Angolo solido	steradiante	sr

(11ª CGPM, 1960, Ris. 12).

Le definizioni delle unità supplementari SI sono le seguenti:

Unità di angolo piano

Il radiante è l'angolo piano compreso tra due raggi che, sulla circonferenza di un cerchio, intercettano un arco di lunghezza pari a quella del raggio.

(Racc. I.S.O. R/31/I, 2ª ed., dicembre 1965).

Unità di angolo solido

Lo steradiante è l'angolo solido che, avendo il vertice al centro di una sfera, delimita sulla superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato di lato uguale al raggio della sfera.

(Racc. I.S.O. R/31/I, 2ª ed., dicembre 1965).

1.2.2. Unità derivate SI

Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1.

1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali.

GRANDEZZA	UNITÀ		ESPRESSIONE	
	Nome	Simbolo	In altre unità SI	In unità SI di base o supplementari
Frequenza	hertz	Hz		s^{-1}
Forza	newton	N		$m \cdot kg \cdot s^{-2}$
Pressione e tensione	pascal	Pa	$N \cdot m^{-2}$	$m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-2}$
Energia, lavoro, quantità di calore	joule	J	N m	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2}$
Potenza (1)	watt	W	$J \cdot s^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3}$
Quantità di elettricità, carica elettrica	coulomb	C		$s \cdot A$
Tensione elettrica, potenziale elettrico, forza elettromotrice	volt	V	$W \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$
Resistenza elettrica	ohm	Ω	$V \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-3} \cdot A^{-2}$
Conduttanza elettrica	siemens	S	$A \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^3 \cdot A^2$
Capacità elettrica	farad	F	$C \cdot V^{-1}$	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot s^4 \cdot A^2$
Flusso magnetico	weber	Wb	$V \cdot s$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induzione magnetica	tesla	T	$Wb \cdot m^{-2}$	$kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$
Induttanza elettrica	henry	H	$Wb \cdot A^{-1}$	$m^2 \cdot kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-2}$
Flusso luminoso	lumen	lm		$cd \cdot sr$
Illuminamento	lux	lx	$lm \cdot m^{-2}$	$m^{-2} \cdot cd \cdot sr$
Attività	becquerel	Bq		s^{-1}
Dose assorbita (2)	gray	Gy	$J\ kg^{-1}$	$m^2 \cdot s^{-2}$

(1) Nomi speciali dell'unità di potenza: il nome « voltampère », simbolo « VA » per esprimere la potenza apparente della corrente elettrica alternata e il nome « var », simbolo « var », per esprimere la potenza elettrica reattiva. Il nome « var » non è incluso in risoluzioni della CGPM.

(2) Ed altre grandezze di identiche dimensioni per le radiazioni ionizzanti.

Alcune unità derivate dalle unità di base SI possono essere espresse impiegando le unità del quadro I.

In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l'unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come $m^{-1} \cdot kg \cdot s^{-1}$ oppure $N \cdot s \cdot m^{-2}$ oppure $Pa \cdot s$.

1.3. *Prefissi e loro simboli che servono a designare taluni multipli e sottomultipli decimali*

Fattore	Prefisso	Simbolo	Fattore	Prefisso	Simbolo
10^{18}	exa	E	10^{-1}	deci	d
10^{15}	peta	P	10^{-2}	centi	c
10^{12}	tera	T	10^{-3}	milli	m
10^{9}	giga	G	10^{-6}	micro	μ
10^{6}	mega	M	10^{-9}	nano	n
10^{3}	chilo	k	10^{-12}	pico	p
10^{2}	etto	h	10^{-15}	femto	f
10^{1}	deca	da	10^{-18}	atto	a

I nomi ed i simboli dei multipli e sottomultipli decimali dell'unità di massa vengono formati mediante l'aggiunta dei prefissi alla parola « grammo » e dei loro simboli al simbolo « g ».

Per designare alcuni multipli e sottomultipli decimali di un'unità derivata la cui espressione si presenta sotto forma di una frazione, un prefisso può essere legato indifferentemente alle unità che figurano al numeratore, al denominatore o in entrambi.

Sono vietati i prefissi composti, cioè formati mediante giustapposizione di più prefissi di cui sopra.

1.4. *Nomi e simboli speciali autorizzati*

1.4.1. Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI.

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Volume	litro	l	$1\ l = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$
Massa	tonnellata	t	$1\ t = 1\ Mg = 10^3\ kg$
Pressione e tensione	bar	bar	$1\ bar = 10^5\ Pa$

1.4.2. Nomi e simboli speciali di multipli e sottomultipli decimali di unità SI il cui impiego è riservato a settori di applicazione specializzati.

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Area delle superfici agrarie e dei fondi	ara	a	$1\ a = 10^2\ m^2$
Massa lineare delle fibre tessili e dei filati	tex	tex	$1\ tex = 10^{-6}\ kg\ m^{-1}$

Avvertenze: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli elencati nelle tabelle dei punti 1.4.1. e 1.4.2.
Il multiplo 10^2 a è nondimeno denominato « ettaro ».

Sezione 2. UNITÀ DEFINITE IN BASE ALLE UNITÀ SI MA CHE NON SONO MULTIPLI O SOTTOMULTIPLI DECIMALI DI QUESTE

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Relazione
Angolo piano	angolo giro		1 angolo giro $= 2\ \pi$ rad
	grado centesimale oppure gon	gon	$1\ gon = \frac{\pi}{200}$ rad
	grado sessagesimale	°	$1° = \frac{\pi}{180}$ rad
	minuto d'angolo	′	$1' = \frac{\pi}{10\ 800}$ rad
	secondo d'angolo	″	$1'' = \frac{\pi}{648\ 000}$ rad
Tempo	minuto	min	1 min = 60 s
	ora	h	1 h = 3 600 s
	giorno	d	1 d = 86 400 s

Avvertenza: I prefissi di cui al punto 1.3. si applicano soltanto ai nomi « grado » e « gon » ed i relativi simboli soltanto al simbolo « gon ».

Sezione 3. UNITÀ DEFINITE INDIPENDENTEMENTE DALLE SETTE UNITÀ SI DI BASE

L'unità di massa atomica è pari a 1/12 della massa di un atomo del nuclide ^{12}C.

L'elettronvolt è l'energia cinetica acquisita da un elettrone che passa nel vuoto da un punto ad un altro che abbia un potenziale superiore di 1 volt.

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Massa.....	Unità di massa atomica	u	1 u $\sim$ 1,6605655 · 10^{-27} kg
Energia	Elettronvolt	eV	1 eV $\sim$ 1,6021892 · 10^{-19} J

Il valore di queste unità, espresso in unità SI, non è conosciuto esattamente. I valori indicati sono estratti dal bollettino CODATA n. 11, del dicembre 1973, del Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche.

Avvertenze: A queste due unità ed ai loro simboli si applicano i prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3.

Sezione 4. UNITÀ E NOMI DI UNITÀ AMMESSI UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

GRANDEZZA	UNITÀ	
	Nome	Valore
Vergenza dei sistemi ottici	diottria	1 diottria = 1 m^{-1}
Massa delle pietre preziose	carato metrico	1 carato metrico = 2 · 10^{-4} kg

Avvertenza: A queste unità si applicano i prefissi di cui al punto 1.3.

Sezione 5. UNITÀ COMPOSTE

Combinando le unità citate al Quadro I si formano unità composte.

Quadro II

UNITÀ DI MISURA DISCIPLINATE DALL'ARTICOLO 1, 3° COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI METRICHE

Sezione 6. UNITÀ CGS

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Forza	dina	dyn	1 dyn = 10^{-5} N
Energia	erg	erg	1 erg = 10^{-7} J
Viscosità dinamica	poise	P	1 P = 10^{-1} Pa · s
Viscosità cinematica	stoke	St	1 St = 10^{-4} $m^2 \cdot s^{-1}$
Accelerazione di gravità	gal	Gal	1 Gal = 10^{-2} $m \cdot s^{-2}$

Sezione 7. ALTRE UNITÀ

Grandezze, nomi di unità e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Lunghezza d'onda, distanze atomiche	ångström	Å	1 Å = 10^{-10} m
Sezione efficace	barn	b	1 b = 10^{-28} m^2
Massa	quintale		1 quintale = 10^2 kg
Pressione	atmosf. normale	atm	1 atm = 101 325 Pa
Tensione arteriosa (Pressione sanguigna)	millimetro di mercurio (convenzionale: 1 mmHg)	mmHg	1 mmHg = 133,322 Pa
Volume (economia forestale e commercio del legno)	stero	st	1 st = 1 m^3

Avvertenza : I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli che figurano alle sezioni 6 e 7, ad eccezione del quintale.

Quadro III

UNITÀ, NOMI E SIMBOLI CONTEMPLATI DALL'ART. 1, 4° COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI METRICHE

Sezione 8. UNITÀ SPECIALI

Grandezze, nomi di unità, simboli e valori

GRANDEZZA	UNITÀ		
	Nome	Simbolo	Valore
Attività di una sorgente radioattiva	curie	Ci	1 Ci = $3{,}7 \cdot 10^{10}$ Bq
Angolo piano		g	1 g = $\frac{\pi}{200}$ rad
Dose assorbita	rad	rd	1 rd = 10^{-2} Gy
Dose assorbita equivalente	rem	rem	1 rem = 1 rd
Esposizione di ionizzazione	röntgen	R	1 R = $2{,}58 \cdot 10^{-4}$ C · kg^{-1}

Avvertenza: I prefissi ed i simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui alla Sezione 8 ad eccezione del simbolo « g ».

Sezione 9. UNITÀ COMPOSTE (*Utilizzate temporaneamente*)

Sino alle rispettive date indicate dall'articolo 1, le unità di cui ai quadri II e III possono essere combinate fra loro o con quelle del quadro I per costituire unità composte.

Quadro IV

UNITÀ PRESCRITTE DA CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

È autorizzato l'impiego di unità diverse da quelle previste come obbligatorie al quadro I precedente, quando siano prescritte da convenzioni ed accordi internazionali, sottoscritti dall'Italia, nel settore della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario.

TABELLA *B*

CATEGORIE DI STRUMENTI DI MISURA CHE POSSONO ESSERE AMMESSI AL CONTROLLO CEE

Quadro I

1) misure di lunghezza;

2) misure di capacità ed apparecchi non automatici per misurare liquidi;

3) pesi;

4) strumenti per pesare a funzionamento non automatico e relativi dispositivi complementari;

5) strumenti per pesare a funzionamento automatico e relativi dispositivi complementari;

6) strumenti per pesare totalizzatori continui e relativi dispositivi complementari;

7) strumenti per la determinazione del peso ettolitrico dei cereali;

8) contatori di volume di gas e relativi dispositivi complementari;

9) contatori di liquidi diversi dall'acqua e relativi dispositivi complementari, inseriti o non in complessi di misurazione.

Quadro II

1) cisterne tarate montate su natanti;

2) termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima;

3) alcolometri e densimetri per alcol;

4) contatori cronochilometrici (tassametri).

TABELLA *C*

NUOVO QUADRO *A* DELLA TABELLA XIV ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748

Quadro A

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale.....	(*a*) 6	Direttore generale.....	(*a*) 6
D	Dirigente superiore	(*b*) 24	Vice Direttore generale ...	6
			Capo servizio.....	3
			Consigliere ministeriale aggiunto	
			Ispettore generale.....	(*d*) (*f*) 15
E	Primo dirigente	61	Direttore di divisione	(*e*) (*f*) 61
		91 (*a*) (*b*) (*c*)		

(*a*) Oltre un posto temporaneamente aggiunto sino alla data di entrata in vigore del riordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*b*) Di cui un posto con effetto dalla data indicata nella nota (*a*).

(*c*) Nel primo inquadramento 47 posti sono riservati ai funzionari provenienti dalla carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione centrale, 16 ai funzionari provenienti dalla carriera degli ispettori e dei direttori degli UPICA, 6 ai funzionari provenienti dalla carriera dei capi uffici statistica e 9 agli ispettori generali del ruolo statale delle Camere di commercio.

(*d*) Di cui un posto riservato al direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, che può essere attribuito a partire dall'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. A partire dall'ottavo anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, uno dei posti di consigliere ministeriale aggiunto è riservato alla funzione di direttore dell'Ispettorato centrale metrico.

(*e*) Di cui uno riservato al direttore del reparto della metrologia, uno al direttore del reparto del saggio dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e due ai direttori di divisione dell'Ispettorato centrale metrico.
I predetti quattro posti sono comunque conferibili a partire dal 5° anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

(*f*) Il posto di direttore dell'Ufficio centrale metrico e i due posti con funzioni di direttore del reparto metrologia e di direttore del reparto del saggio dei metalli preziosi sono destinati agli impiegati di ruolo della carriera direttiva tecnica di cui al quadro II della tabella *D* annessa alla presente legge; i due posti con funzione di direttore di divisione dell'Ispettorato centrale metrico sono destinati agli impiegati del ruolo della carriera direttiva di cui al quadro I della predetta tabella *D*.

TABELLA *D*

RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Quadro I

PERSONALE DIRETTIVO DELL'ISPETTORATO CENTRALE METRICO E DEI CIRCOLI D'ISPEZIONE METRICA

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore aggiunto di divisione	25
307	Direttore di sezione	75
257 190	Consigliere	
	Totale	100

Quadro II

PERSONALE DIRETTIVO TECNICO DELL'UFFICIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

Parametri	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore di laboratorio	5
307	Metrologisti superiori e analisti superiori	15
257 218	Metrologisti e analisti	
	Totale	20

Quadro III

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO DEGLI ISPETTORI METRICI

Parametri	Qualifica	Posti
370	Ispettore metrico capo	14
297 255	Ispettore metrico principale	61
218 178 160	Ispettore metrico	60
	Totale	135

Quadro IV

PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO - RUOLO TECNICO DEI PERITI CHIMICI

Parametri	Qualifica	Posti
370	Perito chimico capo	3
302 260	Perito chimico principale	14
227 188 160	Perito chimico	13
	Totale	30

Quadro V

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Parametri	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	16
213 183	Coadiutore principale	72
163 133 120	Coadiutore	72
	Totale	160

Quadro VI

PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA - RUOLO TECNICO DEI PREPARATORI DI LABORATORIO

Parametri	Qualifica	Posti
245	Preparatore superiore	2
218 188	Preparatore principale	9
168 143 128	Preparatore	9
	Totale	20

Quadro VII

PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEI COMMESSI BOLLATORI

Parametri	Qualifica	Posti
165 143	Commesso bollatore capo	51
133 115 100	Commesso bollatore	119
	Totale	170

Quadro VIII

PERSONALE AUSILIARIO - RUOLO DEGLI AGENTI TECNICI

Parametri	Qualifica	Posti
165 143	Agente tecnico capo	6
133	Agente tecnico	14
	Totale	20

Quadro IX

PERSONALE OPERAIO

Parametri	Qualifica	Posti
210	Capo operaio	2
190 165	Operaio specializzato	4
153 133 115	Operaio comune	4
	Totale	10

TABELLA *E*

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

		Diritto
Misure lineari (per ogni misura materializzata):		
da 1 centimetro a 2 metri	L.	200
da oltre 2 metri a 10 metri	»	500
da oltre 10 metri a 20 metri	»	1.000
da oltre 20 metri a 100 metri	»	3.000
oltre 100 metri: per ogni 100 metri o frazione	»	3.000
Pesi:		
frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli: per ogni peso	»	100
dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato metrico: per ogni peso	»	100
chilogrammo e mezzo chilogrammo: per ogni peso	»	200
doppio chilogrammo	»	200
cinque chilogrammi	»	500
dieci chilogrammi	»	500
venti chilogrammi	»	1.000
cinquanta chilogrammi	»	1.500
cento chilogrammi	»	3.000
duecento chilogrammi	»	3.000
cinquecento chilogrammi	»	7.000
mille chilogrammi	»	9.000
duemila chilogrammi ed oltre: per ogni 1.000 chilogrammi	»	6.000
Pesi per le monete:		
per ciascuna moneta in corso	»	500
Misure di capacità ordinarie per aridi e per liquidi e serbatoi-misura:		
dal mezzo centilitro al litro: per ogni misura	»	200
doppio litro	»	500
mezzo decalitro	»	500
decalitro	»	500
doppio decalitro	»	1.000
mezzo ettolitro	»	1.000
ettolitro	»	1.000
doppio ettolitro	»	1.500
mezzo chilolitro	»	7.500
chilolitro	»	12.000
doppio chilolitro	»	20.000
da oltre 2.000 a 5.000 litri	»	30.000
da oltre 5.000 a 10.000 litri	»	50.000
da oltre 10.000 a 25.000 litri	»	80.000
da oltre 25.000 a 50.000 litri	»	100.000
da oltre 50.000: per ogni 50.000 litri o frazione	»	200.000
1/4 di ettolitro (misura ammessa)	»	1.000
1/4 di litro (misura ammessa)	»	200
Misure di capacità per liquidi legalizzate con sistemi automatici:		
per ogni 100 pezzi o frazione	»	100

		Diritto
Cisterne tarate montate su natanti:		
a) per la taratura di ciascuna cisterna, diritto fisso per capacità di metri cubi:		
fino a 100	L.	400.000
oltre 100 fino a 1.000	»	800.000
oltre 1.000: per ogni 500 o frazione	»	400.000
b) pagamento delle ore di lavoro occorse per la esecuzione della taratura, in ragione della tariffa oraria di	»	10.000
Bilance semplici e composte:		
portata:		
fino a 10 chilogrammi esclusi	«	500
da 10 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	»	2.000
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi	»	3.000
da 100 chilogrammi o più: per ogni 100 chilogrammi o frazione	»	4.000
Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte:		
portata:		
fino a 20 chilogrammi esclusi	»	200
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	»	200
da 50 chilogrammi fino a 100 chilogrammi esclusi	»	300
da 100 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi	»	500
da 200 chilogrammi fino a 500 chilogrammi esclusi	»	1.000
da 500 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi	»	2.500
di 1.000 chilogrammi	»	3.500
superiore a 1.000 chilogrammi: per ogni 100 chilogrammi o frazione	»	500
Stadere o bilance a piattaforma o con leve aeree:		
portata:		
fino a ½ tonnellata esclusa	»	1.500
da ½ tonnellata fino a 1 tonnellata esclusa	»	2.000
da 1 tonnellata fino a 2 tonnellate escluse	»	3.500
da 2 tonnellate fino a 4 tonnellate escluse	»	7.500
da 4 tonnellate fino a 10 tonnellate escluse	»	15.000
da 10 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	»	27.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	»	45.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione	»	500
Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:		
portata:		
fino a 5 chilogrammi esclusi	»	4.500
da 5 chilogrammi fino a 20 chilogrammi esclusi	»	6.000
da 20 chilogrammi fino a 50 chilogrammi esclusi	»	7.500
da 50 chilogrammi fino a 200 chilogrammi esclusi	»	9.000
da 200 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi esclusi	»	12.000
da 1 tonnellata fino a 5 tonnellate escluse	»	24.000
da 5 tonnellate fino a 30 tonnellate escluse	»	45.000
da 30 tonnellate fino a 100 tonnellate escluse	»	90.000
di 100 tonnellate o più: per ogni tonnellata o frazione	»	1.000

		Diritto
Strumenti per pesare a funzionamento automatico:		
totalizzatori continui (strumenti a nastro trasportatore, eccetera) portata oraria in tonnellate:		
fino a 100 tonnellate	L.	90.000
superiore a 100: per ogni 5 tonnellate o frazione	»	4.500
Strumenti per pesare a carico costante, impaccatrici, eccetera:		
portata in chilogrammi:		
fino a 20	»	15.000
da oltre 20 fino a 100	»	30.000
da oltre 100 fino a 500	»	45.000
da oltre 500 fino a 1.000	»	60.000
da oltre 1.000 fino a 5.000	»	100.000
da oltre 5.000: per ogni 100 chilogrammi o frazione	»	2.000
Apparecchi per misurare oli minerali ed altri liquidi:		
apparecchi speciali, non automatici	»	1.000
pompe automisuratrici, di capacità inferiore a 5 litri	»	3.000
pompe automisuratrici, della capacità di 5 litri o più	»	6.000
Contatori volumetrici di oli minerali ed altri liquidi (esclusi i contatori di d'acqua):		
erogazione oraria:		
fino a 6 metri cubi o chilolitri inclusi	»	9.000
oltre 6 fino a 15 metri cubi o chilolitri inclusi	»	12.000
oltre 15 fino a 30 metri cubi o chilolitri inclusi	»	15.000
oltre 30 fino a 60 metri cubi o chilolitri inclusi	»	18.000
oltre 60 fino a 150 metri cubi o chilolitri inclusi	»	21.000
oltre 150 fino a 300 metri cubi o chilolitri inclusi	»	24.000
oltre 300 fino a 600 metri cubi o chilolitri inclusi	»	30.000
oltre 600 fino a 1.500 metri cubi o chilolitri inclusi	»	45.000
oltre 1.500 metri cubi o chilolitri: per ogni metro cubo o chilolitro	»	30
Supplementi per dispositivi accessori:		
(testata ausiliaria termo-regolatrice; dispositivo imprimente; dispositivo di predeterminazione; dispositivo di pre-pagamento; indicatore ripetitore, a distanza; dispositivo di prelevamento campione; indicatore di gruppo; congegni ausiliari affini)	»	3.000
Diritti di collaudo di impianti di prova per misuratori di grande portata:		
(escluso il diritto di verifica delle misure-campione, da 1 chilolitro ed oltre, che ne fanno parte)	»	30.000
Diritti di verificazione dei contatori di gas:		
portata oraria massima in metri cubi:		
fino a 10 inclusi	»	2.000
oltre 10 fino a 16 inclusi	»	4.500
oltre 16 fino a 25 inclusi	»	6.000
oltre 25 fino a 40 inclusi	»	7.500
oltre 40 fino a 65 inclusi	»	9.000
oltre 65 fino a 100 inclusi	»	12.000
oltre 100 fino a 250 inclusi	»	18.000
oltre 250 fino a 400 inclusi	»	25.000
oltre 400 fino a 1.000 inclusi	»	30.000
oltre 1.000 fino a 1.600 inclusi	»	36.000
oltre 1.600	»	42.000

		Diritto
Strumenti per il peso ettolitrico dei cereali:		
se di portata minore o uguale a 1 chilogrammo	L.	1.500
se di portata di oltre 1 chilogrammo fino a 5 chilogrammi	»	6.000
se di portata superiore a 5 chilogrammi	»	40.000
Manometri campioni:		
portata espressa in bar:		
fino a 25 inclusi	»	2.000
oltre 25 fino a 50 inclusi	»	3.000
oltre 50 fino a 100 inclusi	»	4.500
oltre 100 fino a 200 inclusi	»	6.000
oltre 200 fino a 500 inclusi	»	7.500
oltre 500	»	10.500

TABELLA *F*

DIRITTI DOVUTI PER IL SAGGIO ED IL MARCHIO DI MATERIE PRIME E DI OGGETTI CONTENENTI PLATINO, PALLADIO, ORO E ARGENTO

		Diritto
Materie prime:		
determinazione del titolo del platino: per ogni saggio	L.	20.000
determinazione del titolo del palladio: per ogni saggio	»	20.000
determinazione del titolo dell'oro: per ogni saggio	»	10.000
determinazione del titolo dell'argento: per ogni saggio	»	6.000

Per la determinazione di due o più componenti della stessa lega è dovuta la somma dei relativi diritti.

Oggetti lavorati:

per la determinazione del titolo del metallo prezioso di base e l'applicazione del relativo marchio, su oggetti contenenti uno o più metalli preziosi in funzione del peso proprio di ciascun oggetto:

a) per oggetti in leghe di platino (o palladio), non contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di..... (con un minimo di lire 7.500 ad un massimo di lire 25.000)	»	1.000
b) per oggetti in leghe di platino (o palladio), contenenti altri metalli preziosi: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di ..... (con un minimo di lire 10.000 ad un massimo di lire 30.000)	»	1.000
c) per gli oggetti in leghe di oro: in ragione, al grammo o frazione di grammo, di ..... (con un minimo di lire 6.500 ad un massimo di lire 30.000)	»	500
d) per gli oggetti in leghe di argento: in ragione per ogni decigrammo o frazione, di ..... (con un minimo di lire 5.000 ad un massimo di lire 20.000)	»	500

Saggio di ceneri contenenti metalli preziosi:

per ogni saggio di campioni di ceneri auro-argentifere	»	16.000
per ogni saggio di campioni di ceneri auro-argentifere-platinifere ..	»	24.000
per ogni saggio di campioni di ceneri contenenti tutti e quattro i metalli preziosi	»	32.000

Saggio di galloni, alamari, eccetera:

per ogni saggio di galloni, fregi, distintivi e tessuti in genere contenenti filati di:

a) argento	»	6.000
b) oro	»	10.000
c) argento dorato	»	12.000

Tariffe ad ore di lavoro:

per ogni saggio od analisi quantitativa indicata nelle tariffe precedenti, di sostanze contenenti metalli preziosi: in ragione, per ogni ora di lavoro, di ..... (con un minimo di lire 10.000)	»	4.000

TABELLA *G*

DIRITTI DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Classe I. — Enti o uffici pubblici iscritti tra gli utenti metrici, imprese commerciali all'ingrosso che svolgono la loro attività:

		Diritto
CATEGORIA I:		
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	L.	60.000
CATEGORIA II:		
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	»	45.000
CATEGORIA III:		
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	»	25.000
CATEGORIA IV:		
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	»	15.000

Classe II. — Imprese commerciali al minuto in sede fissa che svolgono la loro attività:

CATEGORIA V:		
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	»	30.000
CATEGORIA VI:		
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	»	20.000
CATEGORIA VII:		
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	»	10.000
CATEGORIA VIII:		
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	»	5.000

Classe III. — Imprese artigiane, aziende agricole, che svolgono la loro attività:

CATEGORIA IX:		
in comuni con popolazione di 200.000 o più abitanti	»	5.000
CATEGORIA X:		
in comuni con popolazione inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti	»	4.000

		Diritto
CATEGORIA XI:		
in comuni con popolazione inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti	»	3.000
CATEGORIA XII:		
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	»	2.000
Classe IV. — Imprese commerciali con posto o posteggio fisso:		
CATEGORIA XIII:		
con posto o posteggio fisso in comuni con popolazione di 50.000 o più abitanti	»	6.000
CATEGORIA XIV:		
con posto o posteggio fisso in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti	»	3.000
Classe V. — Ambulanti:		
CATEGORIA XV:		
per ogni strumento per pesare con la relativa serie di pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure per capacità	»	2.000
Classe VI. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:		
CATEGORIA XVI:		
utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo	»	3.000
gli utenti di strumenti metrici fissi devono corrispondere, per ognuno di tali strumenti in esercizio, oltre i diritti suindicati secondo la categoria alla quale essi appartengono, un diritto suppletivo di	»	10.000

Ai fini del precedente comma sono definiti strumenti fissi quelli che per il normale funzionamento necessitano di una installazione stabilmente vincolata al suolo.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti, di qualsiasi specie delle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti all'obbligo della verificazione periodica, sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dalla presente tabella.

TABELLA *H*

CIRCOSCRIZIONI DEI CIRCOLI DI ISPEZIONE METRICA

Numero	Sede	Circoscrizione
1	Torino	Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria
2	Milano	Lombardia
3	Venezia	Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia
4	Bologna	Emilia-Romagna e Marche
5	Firenze	Toscana e Umbria
6	Roma	Lazio e Abruzzi
7	Napoli	Campania e Calabria
8	Bari	Puglie, Molise e Basilicata
9	Palermo	Sicilia
10	Cagliari	Sardegna